

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
DIPARTIMENTO PER LA PIANIFICAZIONE STRATEGICA
DIPARTIMENTO PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI
ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA
BENFRATELLI DI PALERMO

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI
CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA” PER LE
AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE
SICILIANA E PER L’I.R.C.C.S “BONINO PULEJO” DI MESSINA.**
LOTTO N.8 - CIG LOTTO N. 7715251A87 – CIG DERIVATO
N.86477393FA

Parte Speciale

- Articolo 1 S: Valore delle premesse e degli allegati;
- Articolo 2 S: Oggetto del contratto;
- Articolo 3 S: Durata e luogo della prestazione;
- Articolo 4 S: Modifica del contratto durante il periodo di efficacia;
- Articolo 5 S: Referente del Broker e soggetti aziendali individuati per la verifica dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- Articolo 6 S: Modalità di esecuzione del servizio;
- Articolo 7 S: Descrizione delle prestazioni relative al servizio;
- Articolo 8 S: Corrispettivo del servizio;
- Articolo 9 S: Obbligazioni ed adempimenti specifici del fornitore;
- Articolo 10 S: Obbligazioni ed adempimenti dell'azienda;
- Articolo 11 S: Pagamento dei premi;
- Articolo 12 S: Proprietà dei prodotti;
- Articolo 13 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Articolo 14 S: Clausola di integrità e di riservatezza;
- Articolo 15 S: Sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Articolo 16 S: Penali e procedimento di contestazione dell'inadempimento;
- Articolo 17 S: Pubblicità;
- Articolo 18 S: Modalità di stipula del Contratto e Spese contrattuali;
- Articolo 19 S: Subappalto
- Articolo 20 S: Clausola finale

Parte Generale

- Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici;
- Articolo 2 G: Obbligazioni generali del Fornitore;
- Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro - inadempienze contributive e retributive;
- Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza;
- Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore;
- Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;;
- Articolo 7 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
- Articolo 8 G: Garanzia definitiva;
- Articolo 9 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
- Articolo 10 G: Trasparenza dei prezzi;
- Articolo 11 G: Recesso;
- Articolo 12 G: Revoca;
- Articolo 13 G: Risoluzione;
- Articolo 14 G: Clausola di *Pantouflage*;
- Articolo 15 G: Trattamento dei dati personali;
- Articolo 16 G: Incompatibilità;
- Articolo 17 G: Foro esclusivo.

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione (A.R.N.A.S.) Civico Di Cristina Benfratelli, con sede legale in Palermo, in Piazza Nicola Leotta n. 4 codice fiscale e Partita I.V.A. 05841770828 in persona del Direttore Generale Dott. Roberto Colletti nato a Siculiana (AG) il 04.07.1959, codice fiscale CLLRRT59L04I723D, nominato con Decreto Presidente della Regione Siciliana n. 195/Serv. 1/S.G. del 04.04.2019 ed elettivamente domiciliato ai fini del presente contratto in Palermo, presso la sede legale dell'Azienda

E

GBSAPRI S.p.A, con sede legale in Roma, in Via Nomentana, 183, CAP 00161, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma n.12079170150, Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) n. RM – 985506, in persona del proprio Amministratore Delegato, Sig.ra Marisa Abbati, nata a Roma il 14/10/1964, codice fiscale BBTMRS64R54H501K, domiciliata per la carica presso la sede sociale, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di società mandataria Capogruppo dell'Associazione Temporanea di Imprese costituita con la società mandante VIRAS S.r.l. con sede in Napoli, in Via G. Porzio - Centro Direzionale Isola A2,– CAP 80143, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Napoli n.09627810154, REA n. NA – 637222, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato il 15/3/2021 dal notaio Avv. Daria Zappone di Roma, repertorio n. 7510, raccolta n. 3867, rilasciato in copia conforme all'originale, conservata agli atti dell'A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo.

PREMESSO CHE

- 1. l'Assessorato Regionale della Salute (di seguito, per brevità, anche Assessorato o Stazione Appaltante) ha determinato di prevedere, ad integrazione delle competenze specifiche aziendali assegnate alle unità di risk management, di claims management e di medicina legale, un "Servizio di intermediazione e consulenza assicurativa per gli Enti del SSR" (di seguito, per brevità, anche Servizio di brokeraggio), da utilizzare per l'attuazione della copertura assicurativa RCT/O, per la prosecuzione delle coperture assicurative obbligatorie, per lo svolgimento delle attività di assistenza nella gestione dei sinistri e dei contratti assicurativi e per l'espletamento della stima e della valutazione, a fini assicurativi, del patrimonio mobiliare ed immobiliare aziendale;**
- 2. per l'espletamento della relativa procedura di gara è stata incaricata la Centrale Unica di Committenza, divenuta oggi "Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l'acquisto di beni e servizi" (di seguito, per brevità, anche Centrale), che ha ricoperto il ruolo di Committenza ausiliaria, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. m) e dell'art. 39 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., o Codice dei Contratti Pubblici (di seguito, per brevità, anche Codice);**
- 3. con la Deliberazione n. 275 del 14/11/2018, l'A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo ha aderito alla predetta procedura di gara ed ha accettato e condiviso i contenuti indicati nel "Capitolato tecnico" e nel "Disciplinare di gara" predisposti dall'Assessorato;**

4. sulla scorta della completa documentazione di gara predisposta dal RUP, condivisa dagli Enti Sanitari e sottoscritta dai Dirigenti Generali dei Dipartimenti dell'Assessorato, la Centrale, con il D.A.S. n.3674 del 19/12/2018, modificato dal D.A.S. n.86 del 28/1/2019, ha indetto la procedura aperta, ai sensi dell'art.60 del Codice, suddivisa in otto Lotti separati, per l'affidamento del Servizio di Brokeraggio, della durata di trentasei (36) mesi, nel rispetto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e del valore complessivo dell'appalto, pari ad €13.884.124,16, IVA esclusa (comprensivo dell'eventuale ripetizione annuale prevista ai sensi dell'art.63, comma 5, del Codice), come meglio di seguito esplicitato:

CIG	Lotti	Enti del Servizio Sanitario Regionale	Importo annuale a base d'asta	Importo triennale complessivo a base d'asta	Importo complessivo della Ripetizione (4 anni)
771518433F	1	Azienda Sanitaria Provinciale di Catania;	285.645,69	856.937,07	1.142.582,76
7715198EC9	2	Azienda Sanitaria Provinciale di Messina;	285.645,69	856.937,07	1.142.582,76
7715207639	3	Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;	285.645,69	856.937,07	1.142.582,76
77152200F5	4	Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;	465.473,74	1.396.421,22	1.861.894,96
771522878D	5	Aziende Sanitarie Provinciali di Enna, Ragusa e Siracusa;	465.473,74	1.396.421,22	1.861.894,96
7715232AD9	6	A.O.E. Cannizzaro, Arnas Garibaldi e A.O.U. Policlinico "G. Rodolico - San Marco", di Catania;	586.385,36	1.759.156,08	2.345.541,44
77152390A3	7	A.O. Papardo, A.O.U. Policlinico "G. Di Martino" e I.R.C.C.S. "Bonino Pulejo", di Messina;	510.375,77	1.531.127,31	2.041.503,08
7715251A87	8	A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli e A.O.U. Policlinico "P. Giaccone", di Palermo;	586.385,36	1.759.156,08	2.345.541,44
		Totale	3.471.031,04	10.413.093,12	13.884.124,16

5. Con il D.D. n.68 del 30/12/2020, la Centrale, sulla scorta della Determina del RUP del 21/12/2020 e fermo restando il completamento, a cura della Stazione Appaltante, dei controlli in ordine al possesso dei requisiti generali degli aggiudicatari, ha proceduto all'aggiudicazione della procedura di gara *de quo*, ed, in particolare, ha aggiudicato il seguente Lotto:

Lotto 8: al costituendo R.T.I. Gbsapri S.P.A.-Viras International Insurance Broker S.P.A., con un'offerta economica di €1.050.000,00, a fronte di un importo triennale a base d'asta di

- €1.759.156,08, con l'impiego di complessive 9 Risorse umane a tempo pieno, di cui 3 presso l'A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" di Palermo, 3 presso l'A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo e 3 presso l'A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo;
6. con atto pubblico Rep. n. 10256 e Raccolta n.6615, redatto il 15/12/2020 dal notaio Dottor Fabrizio Branca di Napoli e registrato il 18/12/2020 presso l'Agenzia delle Entrate di Napoli DP I, al n.44726, Serie 1T, la società Viras International Insurance Broker S.P.A., mandante del costituendo RTI Gbsapri S.P.A. - Viras International Insurance Broker S.P.A., si è trasformata in Società a Responsabilità Limitata avente la denominazione di "VIRAS S.R.L.",
 7. sulla scorta del D.D.G. n.45 del 27/1/2021 della Stazione Appaltante riguardante l'esito positivo della verifica, operata nei confronti degli Operatore aggiudicatari, dei requisiti prescritti dall'art. 80 del Codice, con il D.D. n. 14 del 29/1/2021 la Centrale, ai sensi dell'art.32, comma 7, del medesimo Codice, ha dichiarato l'efficacia dell'aggiudicazione disposta dal predetto D.D. n.68 del 30/12/2020;
 8. in aderenza alla predetta efficacia, il Lotto 8, riferito all'A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" di Palermo, all'A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo ed all'A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, è stato aggiudicato al costituendo R.T.I. Gbsapri S.P.A.-Viras S.R.L. (di seguito, per brevità, anche Fornitore), che ha presentato un'offerta economica pari ad €1.400.000,00 (comprensiva dell'eventuale ripetizione annuale di servizi analoghi, pari ad €350.000,00), da ripartire in parti uguali per ognuna delle tre richiamate Aziende Sanitarie, che ha comportato, di conseguenza, con riferimento all' A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo (di seguito, per brevità, anche Azienda), un costo aziendale triennale relativo al Servizio di brokeraggio pari ad €350.000,00, ripartito in un costo annuale di €116.666,66, al netto dell'eventuale ripetizione annuale di servizi analoghi, pari ad €116.666,66;
 9. con deliberazione n. 178 del 18/2/2021, l'Azienda ha preso atto degli esiti definitivi della predetta aggiudicazione in favore del costituendo R.T.I. Gbsapri S.P.A.-Viras S.R.L. ed ha proceduto alla nomina dei soggetti aziendali previsti dall'art. 4 del Capitolato tecnico (di seguito, per brevità, anche Capitolato);
 10. ai sensi del medesimo art. 4 del Capitolato, la Stazione Appaltante, con il D.D.G. n. 9 dell'11/1/2021, ha istituito il ruolo di Referente Assessorile finalizzato, per l'intera triennale durata contrattuale, allo svolgimento, in rappresentanza dell'Assessorato, del coordinamento delle attività correlate all'attuazione del Servizio di Brokeraggio ed ha affidato tale incarico al dott. Emanuele Di Paola, RUP della relativa procedura di gara, al quale è stato assegnato il compito di espletare le attività previste nel citato provvedimento, consistenti, nella 1^a fase, alla cura dei rapporti con gli Operatori economici aggiudicatari e con le Direzioni Strategiche di ogni Ente Sanitario del SSR, propedeutici alla predisposizione dei 18 singoli Contratti aziendali di brokeraggio, la cui competenza è stata attribuita al medesimo Referente, che, in occasione di specifici incontri di approfondimento svolti presso le sedi di ogni Ente sanitario, ha proceduto ad illustrare, anche ai soggetti aziendali di cui al precedente punto 9, i numerosi, complessi ed innovativi adempimenti previsti dal Servizio di brokeraggio;
 11. con il Contratto stipulato il 15/3/2021, Repertorio n.7510 e Raccolta n.3867, presso il Notaio Daria Zappone di Roma, è stata costituita l'Associazione Temporanea di Imprese (di seguito, per brevità,

anche ATI) composta dalla mandataria GBSAPRI S.P.A. (quota di servizio pari al 70%) e dalla mandante Viras S.R.L. (quota di servizio pari al 30%);

12. il Fornitore, con nota dell'11/3/2021 trasmessa con Pec, ha presentato la documentazione, richiesta dal Referente Assessorile con nota n. 12082 del 26/2/2021, ai fini della stipula del presente Contratto;
13. il Fornitore, con la predetta nota dell'11/3/2021, ha indicato il nominativo del Referente del Broker in possesso, così come richiesto dal Capitolato, di adeguata anzianità di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), che assumerà il ruolo di Responsabile e Coordinatore del servizio di brokeraggio presso l'Azienda ed, altresì, ha comunicato l'ulteriore nominativo di un soggetto che ricoprirà il ruolo di Coordinatore Generale, Capo Commessa - Progetto Sicilia;
14. il Fornitore, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del Codice, con la medesima nota dell'11/3/2021 ha presentato la garanzia per la cauzione definitiva in favore dell'Azienda sotto forma di polizza fidejussoria n. 2315636, rilasciata l'8/3/2021 dalla "Compagnie francaise d'assurance pour le commerce exterieur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia" (Coface), con sede in via Lorenteggio, 240, CAP 20147, Milano, con l'applicazione delle riduzioni, previste dall'art. 93, comma 7 del Codice, giustificate dalle certificazioni del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9001, rilasciate dagli organismi accreditati - ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 –, rispettivamente, Bureau Veritas Italia S.p.A in favore, di GBSAPRI S.P.A. - con Certificato di conformità n. IT268327 del 27/5/2019 e valido fino al 15/6/2022 – e SGS Italia S.p.A. in favore di Viras International Insurance Broker S.p.A., trasformatasi in VIRAS S.R.L.. - con Certificato di conformità n. IT05/1035 dell'8/10/2020 e valido fino al 7/10/2023;
15. il Fornitore, ai sensi degli artt. n.110 e n.112 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e come previsto dagli artt. n.11 e n.15 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018 e dalle integrazioni e modifiche intervenute con il provvedimento n.97 del 4/8/2020, in relazione alla Responsabilità Civile Professionale per danni arrecati da negligenze ed errori professionali propri, ovvero da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato è responsabile il medesimo Fornitore, ha presentato le polizze annuali n. IFL0009899 del 5/1/2021 e n. IFL0001238.210192 del 21/1/2021, scadenti il 31/12/2021, rilasciate da AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia", con sede in piazza Vetra, 17, CAP 20123, Milano, in favore, rispettivamente, GBSAPRI S.P.A e di Viras International Insurance Broker S.p.A. , trasformatasi in VIRAS S.R.L.;
16. il Fornitore, con nota del 23/3/2021 della mandataria, ha comunicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., le coordinate bancarie del conto corrente dedicato da utilizzare per il pagamento del corrispettivo;
17. il Fornitore, con nota del 17/3/2021, integrata dalla nota del 24/3/2021, ha rappresentato di essere in corso il reclutamento delle tre Risorse umane che dovranno essere impiegate nell'Azienda per l'espletamento delle previste attività triennali e con l'occasione, nel sottolineare l'esigenza di garantire all'Azienda le miglior professionalità e nel rilevare le obiettive difficoltà operative di selezione correlate anche all'emergenza epidemiologica, ha richiesto all'Assessorato, in deroga al

Capitolato, di differire la definizione della procedura di immissione in servizio delle predette tre Risorse;

18. l'Assessorato, con nota n.16503 del 25/3/2021, nel condividere le motivazioni rappresentate dal Fornitore, ha autorizzato la possibilità di differire fino al 15/5/2021 la definizione della procedura per l'immissione in servizio delle predette tre Risorse Umane presso l'Azienda, ferma restando la conferma dello svolgimento delle previste attività contrattuali entro i termini perentori previsti dal Capitolato e dal presente Contratto e decorrenti dal 15/4/2021;
19. in relazione ai contratti riferiti ai servizi di coperture assicurative obbligatorie in favore degli Enti Sanitari del SSR in scadenza al 30/4/2021 (Lotto 1 - "Contro i danni al patrimonio immobile e mobile/All risks", Lotto 2 - "Contro infortuni del personale e altri soggetti", Lotto 3 - "Contro i danni accidentali ai veicoli/Kasko" e Lotto 4 - "Per la responsabilità civile auto e rischi diversi RCA/ARD), la Centrale, con D.D. n. 39/2021 del 25/3/2021, in aderenza alle indicazioni proposte dall'Assessorato con nota n.16087 del 23/3/2021, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice, relativamente ai citati lotti nn.1, 3 e 4, l'estensione dell'efficacia dei relativi contratti assicurativi fino ad un massimo di sette mesi, dall'1 maggio al 30 novembre 2021 ed, in relazione al contratto assicurativo discendente dal Lotto 2, rinegoziato nel 2020 dagli Enti sanitari del SSR, ha autorizzato i medesimi Enti ad avviare un'autonoma procedura finalizzata alla stipula di un contratto ponte, della durata massima di sette mesi;
20. con nota n. 17788 del 6/4/2021 l'Assessorato ha trasmesso alla Parti contrattuali lo schema di Contratto unitamente a tutti gli allegati;
21. l'Azienda è in possesso dei Documenti Unici di Regolarità contributiva (D.U.R.C.) online, rilasciati dall'Inps-Inail e validi, rispettivamente, fino al 13/5/2021 in ordine a GBSAPRI S.p.A. (mandataria) e fino al 17/7/2021 in ordine a VIRAS S.R.L. (mandante), dai quali si evince che la posizione contributiva delle citate società è risultata regolare;
22. il Contratto si compone di due parti, "Condizioni Speciali" e "Condizioni Generali". Gli articoli che fanno parte delle Condizioni Speciali recano accanto al numero la lettera "S", mentre gli articoli che fanno parte delle Condizioni Generali sono contraddistinti dalla lettera "G";
23. il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nelle presenti "Condizioni Speciali" e nelle "Condizioni Generali" e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed, in particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;
24. in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti "Condizioni Speciali" e quanto contenuto nelle "Condizioni Generali", prevarranno le previsioni contenute nelle Condizioni Speciali;
25. il Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare i servizi oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nelle "Condizioni Speciali" e nelle "Condizioni Generali";
26. il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati (meglio indicati all'articolo 1 S del presente Contratto), e quanto dichiarato dal Legale Rappresentante del medesimo Fornitore in calce al presente atto, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni

e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

27. il presente Contratto, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E
DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

ARTICOLO 1 S

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto i seguenti documenti allegati:
 - a) Dichiarazione d'offerta economica presentata dal Fornitore (All.1);
 - b) Contratto stipulato il 15/3/2021 di costituzione dell'Associazione Temporanea di Imprese tra la società mandataria Capogruppo GBSAPRI S.P.A. e la mandante Viras S.R.L.(All. 2);
 - c) polizza fidejussoria n. 2315636, rilasciata l'8/3/2021 dalla "Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia" (Coface) (All.3). ;
 - d) polizze annuali di Responsabilità Civile Professionale n. IFL0009899 del 5/1/2021 e n.L0001238.210192 del 21/1/2021, scadenti il 31/12/2021, rilasciate da AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia", in favore, rispettivamente, di GBSAPRI S.P.A e di Viras International Insurance Broker S.p.A., trasformatesi in VIRAS S.R.L. (All.4);
2. Il Capitolato, l'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore, il Disciplinare di gara, i chiarimenti pubblicati il 18/3/2019 dalla Stazione Appaltante nel corso della procedura di gara, gli atti, i documenti e le certificazioni richiamati nelle citate Premesse ed, ancorché non materialmente allegati, costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto.
3. In caso di discordanza o contrasto, le disposizioni contenute nel presente Contratto prevarranno sugli atti ed i documenti della procedura di gara prodotti dalla Stazione Appaltante e dalla Centrale e sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore; quest'ultimi sottostaranno anche ai predetti documenti della procedura di gara, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal medesimo Fornitore ed accettate dall'Azienda, per quanto di competenza.

ARTICOLO 2 S

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Azienda affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei servizi per la creazione della struttura dei programmi assicurativi finalizzata al finanziamento ed alla gestione del rischio, da eseguirsi in base alle condizioni ed ai termini previsti nel presente Contratto e conformemente alle modalità e alle prescrizioni contenute nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica, da attuare mediante l'espletamento delle attività riassunte, di seguito, in modo sintetico e non esaustivo:
 - a) assistenza e consulenza per la determinazione delle strategie necessarie per la definizione, individuazione e contenimento del rischio clinico (processo di Risk Management);
 - b) valutazione dei rischi aziendali accertati attraverso il processo di cui al precedente punto a), mirata alla stima quantitativa e qualitativa dei predetti rischi (processo di Risk Assessment), da sottoporre

all'approvazione della Direzione Aziendale con le modalità e la tempistica meglio dettagliate nell'art.7 S, attraverso l'elaborazione, in via preliminare, della relativa "Relazione di breve periodo" e di un "Piano Assicurativo di breve periodo" e, successivamente, del "Piano Assicurativo Ottimale" e della "Relazione definitiva di Risk Assessment";

- c) elaborazione, sulla scorta dei processi di cui ai precedenti punti a) e b), della documentazione necessaria ai fini dell'indizione della procedura di gara per la copertura assicurativa per la "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O);
 - d) valutazione del livello di esposizione al rischio correlato alle ulteriori coperture assicurative obbligatorie, con predisposizione immediata dei relativi atti propedeutici per l'elaborazione della documentazione necessaria ai fini dell'indizione delle relative procedure di gara;
 - e) rivalorizzazione, a fini assicurativi, del patrimonio mobiliare ed immobiliare, propedeutica alla specifica attività compresa nel processo di cui al precedente punto d), da svolgere, a cura e spese del Fornitore;
 - f) espletamento dell'attività di assistenza nella gestione dei contratti assicurativi;
 - g) svolgimento delle attività di assistenza nella gestione dei sinistri, anche in relazione a quelli risultanti denunciati ed ancora attivi, sia in fase giudiziale che extragiudiziale, alla data di sottoscrizione del presente Contratto;
 - h) partecipazione obbligatoria, nella qualità di componente, nelle riunioni del Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (C.A.V.S.) indette dall'Azienda e, nei casi correlati a regime di autoassicurazione ed a un contratto assicurativo che preveda la presenza di una franchigia frontale/ SIR a carico dell'Azienda, svolgimento delle attività di loss adjusting e di consulenza medico legale;
 - i) costituzione di una banca dati informatizzata o miglioramento di quella eventualmente esistente in Azienda, per la rilevazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi, per l'osservazione dei metodi per l'analisi del rischio e degli eventi avversi e per l'accertamento dell'identificativo delle attività, delle relative competenze, degli indicatori di attività e degli standard di riferimento;
 - j) prestazione della formazione ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio, con lezioni in aula o in videoconferenza, nell'ipotesi del perdurare dell'emergenza epidemiologica;
 - k) assistenza e consulenza in problematiche assicurative e nelle attività richieste dallo Stato, dalla Regione Siciliana, dall'Assessorato o da altri Enti Pubblici, in ambito assicurativo;
2. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda a prestare i suddetti servizi sino alla concorrenza dell'importo massimo del Contratto medesimo.
3. I predetti servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite, in via gerarchica, nelle Condizioni Speciali, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.

ARTICOLO 3 S

DURATA E LUOGO DELLA PRESTAZIONE

1. La durata contrattuale del servizio di brokeraggio è fissata in 36 mesi e, sulla scorta delle determinazioni dell'Assessorato rese note attraverso il Referente Assessorile, il presente Contratto decorre dalla data del 15 aprile 2021 ed avrà termine il 14 aprile 2024.

2. Entro il triennio successivo alla stipulazione del presente Contratto, previa autorizzazione dell'Assessorato, l'Azienda, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del Codice, potrà avvalersi della facoltà di procedere alla ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore anno, decorrenti dal 15 aprile 2024 e fino al 14 aprile 2025.
3. La predetta ripetizione di servizi analoghi è meramente eventuale ed il ricorso a tale istituto sarà determinato, sulla scorta delle decisioni dell'Assessorato, dal Referente Assessorile, che avrà il compito di verificarne la preliminare applicazione a tutti i 18 Enti Sanitari del Servizio Sanitario Regionale.
4. Così come previsto dall'art. 5 del Capitolato, l'Azienda, previa autorizzazione dell'Assessorato resa nota attraverso il Referente Assessorile, si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, di modificare la durata del Contratto prorogandolo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del nuovo Contratto. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda, il cui corrispettivo sarà a totale carico della medesima Azienda.
5. Alla scadenza del presente contratto di brokeraggio e, a seguito di una nuova procedura di gara, l'eventuale aggiudicatario subentrante nel servizio dovrà coordinarsi con il Fornitore al fine di acquisire tutte le notizie necessarie ed utili per il subentro nell'incarico di brokeraggio assicurativo. L'aggiudicatario subentrante si impegnerà, inoltre, ad acquisire la gestione di tutti i sinistri aperti e/o pendenti alla data di avvio del servizio, garantendo, in via autonoma, la definizione dei rapporti con il Fornitore.
Il passaggio di consegne fra il Fornitore e il nuovo Broker in relazione al pacchetto di polizze già stipulate dovrà avvenire senza che sia necessario l'intervento dell'Azienda e senza che la stessa possa incorrere in alcuna responsabilità.
Il nuovo Broker si impegnerà, pertanto, a tenere indenne l'Azienda da qualsiasi conseguenza negativa, di tipo economico e non, che sia ricollegata al trasferimento dell'incarico dal precedente Broker e, conseguentemente, il passaggio di portafoglio dal Broker cessante al Broker subentrante sarà disciplinato dal Codice Deontologico di autoregolamentazione professionale del Broker di assicurazioni e riassicurazioni o di Associazione di categoria.
6. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, l'Azienda si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 107 del Codice.
- 7 Le attività oggetto del presente Contratto che dovranno essere eseguite dalle tre Risorse Umane individuate dal Fornitore saranno svolte presso la sede dell'Azienda, fermo restando che le ulteriori attività necessarie al conseguimento dell'oggetto contrattuale potranno essere espletate dal Fornitore nelle sedi che riterrà più opportune.

ARTICOLO 4 S

MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Nel caso in cui, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell'importo del Contratto, l'Azienda, ai sensi dell'art.

106, comma 12, del Codice, potrà imporre al Fornitore l'esecuzione delle attività aggiuntive, il cui correlato corrispettivo sarà a totale carico della medesima Azienda, alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti nel presente Contratto ed, in tal caso, il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto. In caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei predetti prezzi unitari.

2. Nessuna variazione o modifica al Contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Azienda nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 del Codice e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del Fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

ARTICOLO 5 S

REFERENTE DEL BROKER E SOGGETTI AZIENDALI INDIVIDUATI PER LA VERIFICA DELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

1. il Fornitore, nell'ambito del presente Contratto, per ricoprire l'incarico di Referente del Broker ha individuato, con nota dell'11/3/2021, il Sig Catello Somma (catello.somma@viras.eu), iscritto al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) dal 12/2/2007, al n.B000066856, che assumerà anche il ruolo di Responsabile e Coordinatore del servizio di brokeraggio nell'Azienda e che espletterà la propria attività in aderenza a quanto disposto dall'art. 14 del Capitolato.

Il Fornitore, altresì, al fine di meglio organizzare la gestione del servizio, ha individuato il Sig. Vincenzo Albini (vincenzo.albini@gbsapri.it) per ricoprire il ruolo di Coordinatore Generale, Capo Commessa – Progetto Sicilia .

2. Con deliberazione n. 178 del 18/2/2021, l'Azienda ha proceduto alla nomina del Referente Aziendale del Servizio di Brokeraggio (di seguito, per brevità, RASB), del Responsabile Unico del Procedimento per la fase di esecuzione (di seguito, per brevità, RUPE) e del Direttore dell'Esecuzione (di seguito, per brevità, DE), individuando i seguenti dipendenti aziendali:
 - a) dott. Antonio Capodicasa (antonino.capodicasa@arnascivico.it) per ricoprire l'incarico di RASB;
 - b) dott.ssa Alfonsa Di Benedetto (alfonsa.dibenedetto@arnascivico.it) per ricoprire l'incarico di RUPE.
 - c) dott.ssa Santa Maria Bonomolo (santamaria.bonomolo@arnascivico.it) per ricoprire l'incarico di DE.

ARTICOLO 6 S.

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.

1. Il Fornitore non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Azienda ed espletterà il servizio con l'impiego di mezzi e risorse propri, assicurando la presenza di personale qualificato al fine di svolgere tutte le attività contrattuali previste e garantendo, in ogni caso, la presenza fisica nella sede dell'Azienda delle 3 (tre) Risorse professionali indicate nella propria

Offerta tecnica, che svolgeranno l'attività di consulenza e intermediazione assicurativa a tempo pieno, per 36 ore settimanali, per l'intera durata contrattuale.

A tal proposito, su specifica richiesta del Fornitore del 17/3/2021, integrata dalla nota del 24/3/2021, l'Assessorato, con nota n. 16503 del 25/3/2021, nel condividere le motivazioni rappresentate, ha autorizzato la possibilità di differire fino al 15/5/2021 la definizione della procedura per l'immissione in servizio delle predette tre Risorse Umane presso l'Azienda, ferma restando la conferma dello svolgimento delle previste attività contrattuali entro i termini perentori previsti dal Capitolato e dal presente Contratto e decorrenti dal 15/4/2021.

2. Oltre alla presenza quotidiana, a regime dal 16/5/2021, delle predette 3 Risorse professionali, il Fornitore dovrà garantire, a partire dal 15/4/2021, la presenza del Referente del Broker per almeno 6 visite mensili e degli ulteriori soggetti professionali che svolgeranno nell'Azienda, a cura e spese del medesimo Fornitore, le funzioni di loss adjusting, di consulenza medico legale e di rivalorizzazione, a fini assicurativi, del patrimonio mobiliare ed immobiliare.
3. Sarà onere del Fornitore acquisire, dal personale preposto dell'Azienda, tutta la documentazione utile per lo svolgimento della propria attività, fatto salvo l'obbligo della medesima Azienda di mettere a disposizione del Fornitore i fascicoli informativi ed il carteggio relativi ai sinistri denunciati, i testi delle polizze in corso, i dati occorrenti e tutta la documentazione in generale pertinente per consentire proficuamente l'attività del Fornitore.
4. L'Azienda dovrà collaborare per la realizzazione delle attività contrattuali, assicurando la disponibilità della predetta documentazione e si avvarrà dell'ausilio del RASB, del RUPE e del DE, che, in rappresentanza dell'Azienda, oltre ad espletare i compiti, ognuno per la propria competenza, previsti dal Capitolato e dal Codice e dalle relative Linee Guida, contribuiranno a facilitare la produzione dei citati fascicoli informativi ed incartamenti da parte degli Uffici competenti.
5. Successivamente alla stipula del presente Contratto, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Direttore dell'Esecuzione dovrà procedere all'avvio dell'esecuzione della prestazione contrattuale, attraverso la redazione di un apposito verbale firmato anche dal Fornitore.
6. Durante l'esecuzione del Contratto il Referente Assessorile, anche attraverso periodici accessi ispettivi presso l'Azienda, **svolgerà** l'attività di verifica e di controllo al fine di monitorare, anche alla presenza del Referente del Broker e dei predetti Soggetti aziendali, il regolare e tempestivo adempimento delle prestazioni previste per entrambe le Parti contrattuali.

ARTICOLO 7 S

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO.

1. Il servizio di brokeraggio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale.

Il Fornitore si impegna a fornire, con i propri mezzi e organizzazione e con la collaborazione di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione dei sinistri (risk manager, medici legali, avvocati, ecc.), ciascuno per gli ambiti di propria competenza, le prestazioni contrattuali relative alle seguenti tematiche già individuate nel Capitolato:

A) Assistenza e consulenza per la determinazione delle strategie necessarie per la definizione, individuazione e contenimento del rischio clinico (processo di Risk Management) e valutazione mirata alla stima quantitativa e qualitativa dei predetti rischi (processo di Risk Assessment), attraverso anche lo svolgimento delle seguenti azioni correlate:

- a1) Elaborazione dettagliata della statistica dei sinistri già notificati prima della stipula del presente Contratto di brokeraggio, al fine dell'individuazione dei principali fenomeni da cui sono scaturite le richieste di risarcimento;
- a2) Acquisizione delle informazioni sullo storico dei sinistri fornite dal personale preposto dall'Azienda, al fine di produrre specifiche elaborazioni contenenti proiezioni simulate su basi storiche ed attualizzate secondo i trend evolutivi della sinistrosità;
- a3) Individuazione, monitoraggio ed analisi del rischio clinico e dei rischi attinenti alla specifica attività istituzionale dell'Azienda, attraverso l'esame delle attività di prevenzione attuate in relazione, sia alla gestione del rischio connesso all'erogazione di prestazioni sanitarie, sia all'utilizzo appropriato delle risorse strutturali, tecnologiche e organizzative, nonché alla partecipazione di tutto il personale per la riduzione del rischio.

Tale attività dovrà essere svolta dal Fornitore anche mediante l'espletamento di sopralluoghi in tutte le strutture sanitarie ricadenti nel territorio dell'Azienda, lo svolgimento di colloqui programmati con il personale coinvolto nella tematica del rischio, l'utilizzo di check list, l'esame di documentazione messa a disposizione dall'Azienda con le modalità che riterrà più appropriate;

- a4) Stima dei costi e, nell'ipotesi di ricorso al mercato assicurativo, previsione di un'eventuale adeguata tipologia di franchigia da inserire nelle successive polizze, anche diversificata in relazione ai rischi da assicurare e correlata alla tipologia ed alla frequenza dei sinistri storicamente verificatisi;
- a5) Valutazione della possibilità di prevedere forme alternative di finanziamento dei rischi per ridurre la dipendenza dal mercato assicurativo ed impostazione, se ritenuto più vantaggioso per l'Azienda ed in aderenza ai Decreti attuativi della legge n.24/2017 attualmente in fase di approvazione, di differenti livelli di autoassicurazione attraverso analisi di tecnica attuariale per la determinazione dell'ammontare minimo dell'accantonamento necessario per garantire la copertura totale o parziale delle perdite annue derivanti dai sinistri, anche attraverso l'applicazione della tecnica di simulazione "As If", che costituisce il principale metodo di valutazione del grado di auto ritenzione del rischio in linea con le prerogative aziendali e con l'effettiva applicazione della Self Insurance Retention –(SIR);
- a6) Assistenza nell'individuazione dei cosiddetti "Sinistri border line", allorquando sia presente una gestione in SIR (Self Insurance Retention);
- a7) Predisposizione della "Relazione di Risk Assessment di breve periodo" e di un "Piano Assicurativo di breve periodo", secondo le modalità procedurali meglio indicate nel successivo punto B), al fine di avviare, nel più breve tempo possibile, la procedura di gara relativa alla copertura assicurativa per "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O)";

- a8) Supporto al Settore Economico-Finanziario ed agli Uffici correlati dell'Azienda nell'analisi contabile relativa alla verifica della congruità dello specifico Fondo Rischi costituito ed alimentato dalle quote accantonate annualmente dal 2014;
- a9) Predisposizione di un piano assicurativo ottimale sullo stato dei rischi già individuati, che evidenzia eventuali azioni da porre in essere nel medio periodo, come meglio indicato nel successivo punto D);
- a10) Elaborazione e strutturazione degli strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, dei metodi per l'analisi del rischio e degli eventi avversi, mediante la costituzione di una banca dati per la gestione dei rischi (o il miglioramento di analoga eventualmente esistente nell'Azienda), - che, alla scadenza del presente Contratto, rimarrà, senza oneri economici, nella disponibilità dell'Azienda – che preveda la relativa completa mappatura dell'identificativo delle attività, delle relative competenze, degli indicatori di attività e degli standard di riferimento;
- a11) Segnalazione tempestiva, nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, dell'insorgenza di nuovi rischi o di mutate condizioni degli stessi, con contestuale assistenza nella proposizione di modifica o adeguamento delle polizze in essere, tramite l'emissione di relative appendici, ovvero sottoscrizione di nuove polizze integrative, o, in caso di autoassicurazione, formulazione di proposte per l'adeguamento del Fondo rischi;

B) Predisposizione della documentazione relativa al “Piano Assicurativo di breve periodo”:

- b1) Nel più breve tempo possibile dovrà essere avviata la procedura di gara relativa alla copertura assicurativa per “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O), sulla scorta delle analisi svolte dal Fornitore attraverso l'espletamento delle pertinenti attività di cui al precedente punto A);
- b2) Il Fornitore dovrà definire la “Relazione di Risk Assessment di breve periodo” ed il “Piano Assicurativo di breve periodo”, di cui al precedente punto a7), che il Fornitore dovrà consegnare alla Direzione Aziendale entro il termine perentorio di meno di quattro mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, ovvero entro il 13 agosto 2021;
- b3) Tali documenti riepilogativi della strategia aziendale per l'individuazione e la quantificazione di quale parte di rischi coprire con il ricorso al mercato assicurativo e/o con forme alternative di finanziamento, dovranno essere valutati, eventualmente modificati con l'ausilio del Fornitore, condivisi nella versione definitiva ed approvati dalla Direzione Aziendale con specifica nota da sottoscrivere entro il termine dei successivi 30 giorni solari dalla predetta data di consegna;
- b4) A modifica dell'iter procedurale indicato nel Capitolato, entro 5 giorni solari dalla sottoscrizione, la predetta nota dirigenziale di approvazione, unitamente alla “Relazione di Risk Assessment di breve periodo” ed al “Piano Assicurativo di breve periodo”, dovrà essere trasmessa dalla medesima Direzione, per il tramite del Referente Assessorile, all'Assessorato, che, attraverso i soggetti specificatamente individuati, procederà alla verifica della documentazione predisposta da ogni Ente Sanitario del SSR;

- b5) L'Assessorato, al fine di pervenire ad una condivisione a livello centrale, la più omogenea ed uniforme possibile, procederà a comparare le informazioni contenute nelle distinte 18 documentazioni, convocando per maggiori chiarimenti, se necessario, i rappresentanti dell'Azienda e del Fornitore;
- b6) Dopo tale verifica, la citata documentazione aziendale sarà condivisa a livello regionale e restituita alla Direzione dell'Azienda che procederà, entro il termine perentorio di 10 giorni solari dalla PEC di restituzione, ad apportare, con l'ausilio del Fornitore, le eventuali modifiche emerse a livello regionale e ad approvare, con specifica deliberazione, la versione definitiva della documentazione aziendale;
- b6bis) Al fine di agevolare e velocizzare la predetta attività di verifica dell'Assessorato e nella considerazione che 15 Enti sanitari sono assistiti dalla consulenza del medesimo Fornitore, ad integrazione di quanto disposto nel Capitolato, l'ATI, se lo riterrà condivisibile, dopo l'approvazione della prima versione della documentazione di ogni Ente Sanitario che assiste, dovrà fornire al medesimo Assessorato, per il tramite del Referente Assessorile, una relazione dettagliata che riepiloghi ed illustri le esigenze e le necessità dei predetti 15 Enti ed un quadro comparativo che evidenzi, in relazione ai rischi da trasferire sul mercato assicurativo, le soluzioni analoghe e differenti tra i 15 Enti;
- Dopo tale verifica, la citata documentazione aziendale sarà condivisa a livello regionale e sarà restituita alla Direzione dell'Azienda che procederà, entro il termine perentorio di 10 giorni solari dalla PEC di restituzione, ad apportare, con l'ausilio del Fornitore, le eventuali modifiche emerse a livello regionale sulla documentazione e ad approvare, con specifica deliberazione, la versione definitiva della documentazione aziendale;
- b7) Nell'ipotesi in cui l'ATI ritenesse di non condividere le indicazioni non vincolanti contenute nel precedente punto b6bis), l'Assessorato procederà secondo le modalità contenute nei punti b5) e b6).

C) Assistenza nella procedura di assegnazione del servizio assicurativo relativo alla copertura assicurativa per “Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O)”:

- c1) Sulla scorta della determinazione aziendale di cui al punto b6) o b6bis), il Fornitore dovrà elaborare la documentazione necessaria per consentire l'espletamento della relativa procedura di gara inerente la copertura dei rischi da trasferire al mercato assicurativo e consegnarla alla Direzione entro il termine perentorio di meno di due mesi dalla data della richiamata deliberazione aziendale di approvazione;
- c2) Tale documentazione dovrà essere verificata, eventualmente modificata con l'ausilio del Fornitore, condivisa nella versione definitiva ed approvata dalla Direzione Aziendale con deliberazione da adottare entro il termine dei successivi 20 giorni solari dalla predetta data di consegna
- c3) Entro 7 giorni solari alla data di adozione, la citata deliberazione, unitamente alla documentazione approvata, dovrà essere trasmessa dalla Direzione Aziendale, per il tramite del Referente Assessorile, all'Assessorato, che, non appena avrà acquisito l'analog

documentazione da tutti gli altri 17 Enti Sanitari, procederà all'elaborazione della complessiva definitiva documentazione di gara riguardante tutti i 18 Enti Sanitari, che invierà alla Centrale, o ad un'Azienda Capofila Regionale individuata dal medesimo Assessorato, per la celebrazione della relativa procedura di gara.

c3bis) In analogia alle indicazioni del punto b6bis), al fine di facilitare e accelerare l'attività dell'Assessorato, ad integrazione di quanto disposto nel Capitolato, l'ATI, se lo riterrà condivisibile, dovrà fornire al medesimo Assessorato, per il tramite del Referente Assessorile, un Capitolato tecnico che riepiloghi le esigenze e le necessità dei predetti 15 Enti, avendo cura di prevedere e quantificare informazioni omogenee e disomogenee, anche attraverso la previsione di lotti differenti.

Sulla scorta di tale Capitolato e delle informazioni relative alle altre tre Aziende Sanitarie, l'Assessorato, per il tramite del Referente Assessorile, procederà all'elaborazione della complessiva definitiva documentazione di gara riguardante tutti i 18 Enti Sanitari, che invierà alla Centrale, o ad un'Azienda Capofila Regionale individuata dal medesimo Assessorato, per la celebrazione della relativa procedura di gara

c4) Nell'ipotesi in cui l'ATI ritenesse di non condividere le indicazioni non vincolanti contenute nel punto c3bis), l'Assessorato procederà secondo le modalità contenute nel punto c3).

D) Elaborazione del Piano Assicurativo Ottimale:

d1) Sulla scorta del "Piano Assicurativo di breve periodo" approvato con le modalità di cui al punto B), il Fornitore dovrà elaborare la "Relazione definitiva di Risk Assessment" ed il "Piano Assicurativo Ottimale" che dovrà consegnare alla Direzione Aziendale entro il termine perentorio di meno di due mesi dalla data della deliberazione aziendale adottata per l'approvazione aziendale della documentazione indicata nel punto c2).

d2) Nel "Piano Assicurativo Ottimale" saranno definite le modalità e le misure a medio termine da attivare per consentire una migliore gestione del rischio, un'ottimale gestione dei rischi residui in capo all'Azienda, un più elevato grado di efficienza nel trasferimento del rischio al mercato assicurativo, la totale eliminazione dei costi correlati ad inefficienze, una misura percentuale di riduzione dei contenziosi con gli utenti/pazienti, nonché la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento, con frequenza semestrale, del personale più direttamente coinvolto nei processi di gestione del rischio di ciascuna singola Azienda.

d3) Il "Piano Assicurativo Ottimale" dovrà essere accompagnato da un rapporto che illustri sinteticamente gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati ed, altresì, dovrà contenere un'approfondita e completa descrizione delle azioni ed interventi da porre in essere per pervenire ad una gestione del rischio clinico tale da comportare un'apprezzabile contrazione del livello di rischio.

E) Analisi del pacchetto di polizze vigenti ed elaborazione della documentazione per la sottoscrizione di nuove polizze:

e1) Il Fornitore, dopo aver effettuato una puntuale verifica della situazione assicurativa dell'Azienda, dovrà presentare, in riferimento a tutte le coperture assicurative obbligatorie

vigenti - 1) “Contro i danni al patrimonio immobile e mobile - All risks”, 2) “Contro infortuni del personale e altri soggetti”, 3) “Contro i danni accidentali ai veicoli/Kasko” e 4) “Per la responsabilità civile auto e rischi diversi (RCA/ARD)” -, un’articolata relazione contenente la valutazione del livello di esposizione al rischio, che dovrà essere accompagnata da un’analisi economica sul costo delle pregresse e vigenti diverse polizze, con ogni utile proposta di miglioramento e/o di razionalizzazione delle stesse in riferimento sia alla mutata situazione dei rischi aziendali determinatasi anche a causa della vigente emergenza epidemiologica e sia ad eventuali carenze riscontrate e/o per la necessità di rendere omogenee alcune condizioni. Tale attività è strettamente correlata all’imminente scadenza delle predette coperture prevista per il 30/4/2021, per le quali, in riferimento ai contratti relativi alle richiamate coperture 1), 3) e 4), la Centrale, con D.D. n.39/2021 del 25/3/2021, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice, l’estensione dell’efficacia fino ad un massimo di sette mesi, dall’1 maggio al 30 novembre 2021, mentre, in riferimento al contratto relativo alla citata copertura 2), rinegoziato nel 2020 dagli Enti sanitari del SSR, ha autorizzato i medesimi Enti ad avviare un’autonoma procedura finalizzata alla stipula di un contratto ponte, della durata massima di sette mesi;

- e2) Il Fornitore, fermo restando la gestione e gli adempimenti correlati alla predetta estensione delle polizze assicurative vigenti, in prospettiva delle nuove polizze dovrà elaborare tempestivamente la richiamata dettagliata relazione di cui al punto e1) che sottoporrà alla condivisione degli Uffici competenti dell’Azienda e, successivamente all’espressione in tempi brevi del parere positivo aziendale, elaborerà e consegnerà ai predetti Uffici la relativa documentazione tecnica necessaria ai fini dell’indizione della relativa procedura di gara, che l’Azienda, dopo la tempestiva condivisione formale, trasmetterà, entro 7 giorni solari, per il tramite del Referente Assessorile, all’Assessorato.
- e3) Nella considerazione che gli effetti della citata estensione contrattuale e della “gara ponte” si esplicheranno al massimo fino al 30/11/2021, l’iter procedurale indicato nel precedente punto e2) dovrà essere ultimato possibilmente entro il 20/5/2021.
- e4) L’Assessorato non appena avrà acquisito l’analoga documentazione da tutti gli altri 17 Enti Sanitari, procederà all’elaborazione della complessiva definitiva documentazione di gara riguardante tutti i 18 Enti Sanitari, che invierà alla Centrale, o ad un’Azienda Capofila Regionale individuata dal medesimo Assessorato, per la celebrazione della relativa procedura di gara, con l’obiettivo di pervenire ad un’aggiudicazione definitiva in tempi utili al fine di consentire la stipula dei relativi quadriennali contratti assicurativi entro il 30/11/2021.
- e4bis) In analogia alle indicazioni dei punti precedenti b6bis) e c3bis), al fine di agevolare e velocizzare l’attività dell’Assessorato relativa elaborazione della complessiva definitiva documentazione di gara e nella considerazione che 15 Enti sanitari sono assistiti dalla consulenza del medesimo Fornitore, ad integrazione di quanto disposto nel Capitolato, l’ATI se lo riterrà condivisibile, dovrà fornire al medesimo Assessorato, per il tramite del Referente Assessorile, dopo le condivisioni aziendali sulla predetta documentazione, un Capitolato tecnico che riepiloghi le esigenze e le necessità dei predetti 15 Enti, avendo cura di prevedere e quantificare informazioni omogenee.

Sulla scorta di tale Capitolato e delle informazioni relative alle altre tre Aziende Sanitarie, l'Assessorato, per il tramite del Referente Assessorile, procederà all'elaborazione della complessiva definitiva documentazione di gara riguardante tutti i 18 Enti Sanitari, che invierà alla Centrale, o ad un'Azienda Capofila Regionale individuata dal medesimo Assessorato, per la celebrazione della relativa procedura di gara, con l'obiettivo di pervenire ad un'aggiudicazione definitiva in tempi utili al fine di consentire la stipula dei relativi quadriennali contratti assicurativi entro il 30/11/2021.

- e5) Nell'ipotesi in cui l'ATI ritenesse di non condividere le indicazioni non vincolanti contenute nel punto e4bis, l'Assessorato procederà secondo le modalità contenute nel punto e4).
- e6) In relazione a quanto disposto nei punti e4) ed e4bis), previa specifica autorizzazione dell'Assessorato riferita a tutti gli Enti Sanitari, l'Azienda potrebbe riservarsi la possibilità di espletare una procedura di gara aziendale, in sostituzione della procedura centralizzata regionale.

F) Rivalorizzazione, ai fini assicurativi, del patrimonio mobiliare ed immobiliare:

- f1) Il Fornitore svolgerà l'attività di rivalorizzazione, a fini assicurativi, del patrimonio mobiliare ed immobiliare, provvedendo annualmente ai relativi aggiornamenti.
- f2) La prima fase di tale attività dovrà essere svolta tempestivamente dal Fornitore in quanto strettamente correlata alla procedura indicata ai precedenti punti e1) ed e2), nella considerazione che la predetta rivalorizzazione costituirà la base per la previsione della relativa nuova copertura assicurativa obbligatoria.

G) Gestione operativa dei contratti assicurativi;

- g1) A partire dalla decorrenza contrattuale del 15/4/2021, il Fornitore avrà il compito di gestire operativamente tutti i contratti assicurativi, vigenti e quelli da stipulare, attraverso l'esecuzione continua, corretta e tempestiva di ogni relativa incombenza, da svolgere, con la cooperazione dei competenti uffici dell'Azienda, mediante:
 - l'attuazione tempestiva degli adempimenti necessari per applicare la prevista predetta estensione contrattuale delle polizze assicurative vigenti di cui al punto E), attraverso la cura dei rapporti con gli Assicuratori;
 - il monitoraggio dei premi assicurativi ed il relativo pagamento agli Assicuratori;
 - l'assistenza nella gestione delle polizze, attraverso la comunicazione, con preavviso di almeno 180 giorni dei termini di scadenza delle polizze e con preavviso di almeno 60 giorni dei termini per procedere alla disdetta, dei termini di pagamento dei premi e di ogni altro termine con effetti nei confronti dell'Azienda;
 - la segnalazione di eventuali adempimenti indicati nelle polizze, di problematiche emergenti e di modalità per la risoluzione;
 - la verifica dei conteggi dei premi e dei conguagli relativi alle polizze e alle appendici o agli atti di regolazione, con la comunicazione all'Azienda della loro correttezza e del relativo avviso del termine per il pagamento.

- g2) Il Fornitore, durante la vigenza dei contratti assicurativi, dovrà segnalare, con scadenza semestrale, l'insorgenza di nuovi rischi o le mutate condizioni degli stessi ed, in ogni caso, dovrà aggiornare costantemente l'Azienda sulla congruità delle polizze vigenti, alla luce del perdurare della vigente emergenza epidemiologica, dei mutamenti normativi del mercato assicurativo, delle eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia, dei cambiamenti contenuti nella contrattazione collettiva nazionale e regionale e nella legislazione concernente lo svolgimento delle attività istituzionali ed in relazione ad ulteriori esigenze della medesima Azienda.

H) Gestione operativa dei sinistri:

- h1) Il Fornitore dovrà fornire l'assistenza nella gestione di tutti i sinistri risultanti denunciati ed ancora attivi, sia in fase giudiziale che extragiudiziale, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, nonché di quelli che saranno denunciati durante la vigenza del medesimo Contratto, indipendentemente dalla previsione o meno di eventuale franchigia ed ivi compresi quelli al di sotto della stessa.
- h2) Il Fornitore, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale e, quindi, entro il 14/7/2021, dovrà definire le attività di ricognizione, ricostruzione e riclassificazione della complessiva situazione dei sinistri denunciati ed attivi al momento della stipula del presente Contratto, acquisendo ogni documentazione necessaria dagli uffici competenti dell'Azienda.
- h3) Il Fornitore, con l'ausilio delle strutture aziendali competenti, procederà al controllo ed al governo dei processi relativi alla gestione di tutti i sinistri, organizzando e monitorando tutte le relative attività ed avvalendosi di una rete di esperti del settore per una corretta e puntuale gestione di ogni pratica nell'esclusivo e precipuo interesse dell'Azienda.
- h4) Il Fornitore dovrà assicurare lo svolgimento dell'attività di loss adjusting, attraverso la valutazione preliminare del danno risarcibile e del conseguente costo presunto di ciascun sinistro a carico dell'Azienda, al fine anche di permettere alla medesima Azienda di prevedere adeguate riserve e accantonamenti in relazione ad ogni singola pratica.
Tale attività di loss adjusting dovrà consentire, nel caso di sinistri in autoassicurazione, il perseguimento dell'obiettivo di una definizione rapida e conveniente dei casi di effettiva responsabilità, anche con lo scopo di scongiurare l'aggravio di spese, mentre, in presenza di contratto assicurativo con franchigia a carico dell'Azienda, dovrà consentire una opportuna, adeguata e circoscritta verifica della proposta di definizione transattiva formulata dalla Compagnia assicurativa.
- h5) Il Fornitore dovrà assicurare la collaborazione di un Consulente medico legale che fornisca un adeguato supporto tecnico scientifico alle procedure di definizione transattiva dei sinistri in autoassicurazione ed alla verifica delle proposte di definizione transattiva dei sinistri ricadenti in franchigia ed a carico dell'Azienda;
- h6) Il Fornitore svolgerà l'attività con modalità volte all'ottimizzazione dei processi e dei tempi, procedendo all'interruzione del termine di prescrizione dei sinistri nei confronti delle compagnie assicurative, informando tempestivamente l'Azienda in merito alle eventuali

correlate vicende giudiziarie ed aggiornandola in relazione al contenzioso attraverso la corrispondenza dei legali incaricati.

h7) Il Fornitore, a salvaguardia della tenuta in garanzia dell'Azienda, presterà l'assistenza nella corretta denuncia entro i termini contrattuali e di legge previsti e nella trattazione dei sinistri nei confronti di tutte le compagnie di assicurazione interessate al caso specifico.

h8) Il Fornitore elaborerà trimestralmente l'elenco dei sinistri in corso di definizione, definiti e da definire, corredato da una valutazione tecnica e da eventuali proposte migliorative, con specificazione delle eventuali unità operative coinvolte e la valorizzazione del sinistro.

Tale attività sarà svolta anche al fine di consentire all'Azienda di compilare la versione aggiornata della scheda informativa, in corso di rielaborazione da parte dell'Assessorato, da trasmettere trimestralmente al medesimo Assessorato.

I) Partecipazione obbligatoria nel Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (C.A.V.S.):

i1) In aderenza alle disposizioni contenute nel Decreto dell'Assessore della Salute del 28/12/2011 di istituzione del Comitato Aziendale di Valutazione Sinistri (C.A.V.S.), il Fornitore partecipa alle riunioni collegiali nella qualità di componente, unitamente al Risk Manager ed ai rappresentanti della Direzione sanitaria, del Servizio legale e contenzioso, dell'Ufficio assicurazioni, del Servizio Affari Generali, del Servizio medicina legale, del Servizio prevenzione e protezione e dell'UO Ufficio tecnico.

i2) Al Fornitore è affidato il compito di svolgere ogni attività relativa al funzionamento del C.A.V.S. istituito presso l'Azienda, ed avrà cura, in collaborazione con il relativo Coordinatore, di far convocare, almeno una volta al mese, il predetto Comitato, di indicare i sinistri da inserire all'ordine del giorno, di predisporre le relazioni riferite ad ogni sinistro da trattare, verbalizzare le sedute e svolgere le attività relative all'esecuzione delle decisioni collegiali. Nel corso della vigenza della copertura assicurativa "RCTO", se richiesto dall'Azienda, dovrà essere invitata a partecipare alle riunioni anche la Compagnia di assicurazione sottoscrittrice della relativa polizza

i3) In aderenza alle finalità indicate nel punto h4), nei casi correlati a regime di autoassicurazione e/o a contratti assicurativi che prevedano la presenza di una franchigia frontale/SIR a carico dell'Azienda, il Fornitore è tenuto a fare partecipare alle riunioni del CAVS, a propria cura e spese, il Loss Adjuster che avrà il compito di valutare la congruità della valutazione del danno e di predisporre un'adeguata proposta transattiva.

i4) In aderenza alle finalità indicate nel punto h5), nei casi correlati a regime di autoassicurazione e/o a contratti assicurativi che prevedano la presenza di una franchigia frontale a carico dell'Azienda, il Fornitore è tenuto a fare partecipare alle riunioni del CAVS, a propria cura e spese, anche il Consulente medico legale che avrà il compito di fornire un adeguato supporto tecnico scientifico alle procedure di definizione transattiva.

L) Formazione e consulenza in problematiche assicurative e nelle attività richieste dallo Stato o da altri Enti in ambito assicurativo:

- 11) Il Fornitore promuoverà l'aggiornamento a favore del personale dell'Azienda, anche attraverso la formazione online e la predisposizione del testo di circolari interne in tema assicurativo;
- 12) Il Fornitore presterà la specifica formazione ai soggetti aziendali che intervengono nel processo di gestione del rischio attraverso lezioni frontali di aula o in videoconferenza fino a quando non cesserà l'emergenza sanitaria, per almeno 9 giorni lavorativi in un semestre e, quindi, per almeno 54 giorni lavorativi nel triennio di vigenza contrattuale e tale formazione sarà finalizzata a diffondere le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi, sull'utilizzo delle metodologie consolidate e degli strumenti di analisi e sul raggiungimento degli obiettivi,
- 13) Il Fornitore dovrà trasmettere tempestivamente le novità legislative o pronunce giurisprudenziali che intervengano nel corso di validità del Contratto, con la relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto di polizze assicurative;
- 14) Il Fornitore offrirà la consulenza nel redigere pareri esaustivi in merito alle tematiche e alle problematiche di tipo assicurativo e nel rilasciare pareri di congruità in merito ad ulteriori coperture assicurative da affidare e assisterà l'Azienda in tutti gli adempimenti in materia richiesti dallo Stato, dalla Regione Siciliana, dall'Assessorato o da altri Enti Pubblici, quali la compilazione di questionari ad hoc, la predisposizione di apposite relazioni, pareri ed altro.

ARTICOLO 8 S

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

1. Il corrispettivo del Fornitore è stato identificato in misura fissa e predeterminata, senza alcun collegamento e riferimento ai premi dei contratti assicurativi che saranno stipulati durante la vigenza del presente Contratto e, come da consuetudine di mercato, tale remunerazione non comporta per l'Azienda alcun onere diretto, né presente, né futuro, per compensi, retribuzioni, rimborsi o quant'altro, in quanto il corrispettivo sarà a totale carico, con le eventuali eccezioni di seguito esplicitate, delle Compagnie assicuratrici con le quali saranno sottoscritti i predetti contratti assicurativi.
2. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Azienda per la prestazione dei servizi oggetto del presente Contratto è indicato nell'Offerta Economica complessiva presentata dall'ATI in relazione al Lotto 8, riferita all'A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" di Palermo, all'A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo ed all'A.O.U. Policlinico "P. Giaccone" di Palermo, dalla quale consegue, per l'A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli di Palermo, un corrispettivo triennale pari ad €350.000,00 (trecentocinquanta/00), da intendersi comprensivo di ogni onere e spese di trasferte.
3. L'importo imponibile in valore assoluto del corrispettivo triennale del Fornitore sarà agganciato, nella misura del 75%, pari ad € 262.500,00, al futuro contratto assicurativo che sarà stipulato dall'Azienda in relazione alla copertura "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCT/O)" e nella misura del 25%, pari ad € 87.500,00, ai futuri contratti assicurativi che saranno stipulati dall'Azienda in relazione alle quattro coperture obbligatorie, ferma restando la possibilità, previo raccordo del Fornitore con le relative attuali Compagnie assicurative e senza oneri aggiuntivi per l'Azienda, di agganciare proporzionalmente parte di tale quota del 25% anche alle polizze che, con decorrenza 1/5/2021, saranno stipulate, in virtù dell'estensione contrattuale di cui al punto E) dell'art. 7 S del

presente Contratto, in relazione ai contratti attualmente vigenti ed in scadenza al 30/4/2021 ed i cui adempimenti di attuazione, ai sensi del punto G) del medesimo art. 7 S, sono a carico del Fornitore.

4. La predetta quota del 25% del corrispettivo triennale dovrà essere ripartita proporzionalmente agli importi a base d'asta determinati per lo svolgimento delle future quattro procedure di gara, fermo restando che, sulla scorta degli importi dei contratti assicurativi attualmente vigenti e da estendere fino al 30/11/2021, la predetta ripartizione incide nel modo seguente:
 - a) "Danni al patrimonio immobile e mobile - All risks", misura del 7,50%, pari ad un corrispettivo triennale di €. 26.250,00;
 - b) "Infortuni del personale e altri soggetti", misura del 9,00%, pari ad un corrispettivo triennale €. 31.500,00;
 - c) "Danni accidentali ai veicoli – Kasko", misura del 3,00%, pari ad un corrispettivo triennale €. 10.500,00;
 - d) "Responsabilità civile auto e rischi diversi - RCA/ARD", misura del 5,50%, pari ad un corrispettivo triennale €. 19.250,00.
5. In relazione alla misura del 75% del corrispettivo triennale, correlato al futuro contratto assicurativo relativo alla copertura "RCT/O", nell'ipotesi in cui dalla deliberazione aziendale di approvazione della "Relazione di Risk Assessment di breve periodo" e del Piano Assicurativo di breve periodo", di cui al precedente punto b6)-b6bis), emergesse la determinazione di ricorrere al mercato assicurativo per la copertura di almeno il 65% della valutazione complessiva dei rischi, il corrispettivo triennale, pari ad € 262.500,00, sarà a totale carico della Compagnia assicuratrice con la quale sarà sottoscritto il relativo contratto assicurativo.
6. Nell'ipotesi in cui, invece, dovesse emergere in favore dell'Azienda la convenienza di limitare il ricorso al mercato assicurativo e di attuare forme alternative di finanziamento mediante differenti livelli di autoassicurazione che incidano oltre il 35% della predetta valutazione complessiva dei rischi, la misura del 75% del predetto corrispettivo triennale sarà ripartita in proporzione al valore delle forme di finanziamento determinate dall'Azienda, che, quindi, sosterrà la percentuale del corrispettivo relativo alla quota parte del rischio finanziato con l'autoassicurazione, fermo restando che, la restante percentuale del corrispettivo relativo alla quota parte del rischio trasferito al mercato assicurativo (inferiore al 65%), sarà a carico della Compagnia assicuratrice con la quale sarà sottoscritto il relativo contratto assicurativo.
7. La quota annuale del corrispettivo a carico dell'Azienda, di cui al precedente punto 6, verrà erogata contestualmente al pagamento annuale del premio assicurativo alla compagnia assicuratrice aggiudicataria della procedura di gara relativa alla parte del rischio finanziato attraverso il ricorso al mercato assicurativo.
8. Nel caso in cui emergesse in favore dell'Azienda la convenienza di non ricorrere al mercato assicurativo e di attuare esclusivamente altre analoghe misure di finanziamento del rischio, la prima annualità del 75% del corrispettivo del Fornitore, pari ad €87.500,00, a totale carico dell'Azienda, sarà erogata entro due mesi dalla data della deliberazione di approvazione aziendale della documentazione indicata nel precedente punto b6)-b6bis.

Alla scadenza della prima annualità, le Aziende procederanno al pagamento della seconda annualità e con la medesima modalità provvederanno al pagamento della terza ed ultima annualità, anche successivamente alla scadenza del presente Contratto.

ARTICOLO 9 S

OBBLIGAZIONI ED ADEMPIMENTI SPECIFICI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le previste prestazioni a perfetta regola d'arte secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto e nei suoi allegati e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del medesimo Contratto, restando espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, in quanto, in ogni caso, remunerati con il corrispettivo contrattuale.
3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti e parimenti l'Azienda si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Fornitore da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovesse essere impartite dall'Azienda, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del Contratto.
5. Il Fornitore si impegna a garantire che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti) si siano impegnate a rispettare e rispettino il "Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione Siciliana -aggiornamento 2021-2023"-, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 530/GAB dell'11 marzo 2021 ed il correlato "Piano triennale" dell'Azienda, pubblicati nella sezione "Trasparenza" dei relativi siti web.
6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Azienda, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare all'Azienda ogni modificazione, riferita alle due società dell'ATI, relativa agli assetti proprietari, alla struttura di impresa ed agli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Azienda entro 15 giorni dall'intervenuta modifica.

8. L'Azienda ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, nei termini previsti dalla richiamata vigente normativa, imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Fornitore e riferiti al periodo contrattuale, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto, ed, a tal proposito, ai sensi degli artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005, integrato dal D.Lgs n.68/2018 e come previsto dagli artt. 11 e 15 del Regolamento IVASS n. 40 del 2/8/2018 e dalle integrazioni e modifiche intervenute con il provvedimento n.97 del 4/8/2020, ha stipulato un'adeguata copertura assicurativa annuale, come meglio indicata al punto 15 delle Premesse, che sarà mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.
9. A mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, il Fornitore, altresì, dovrà:
- a) garantire il rispetto degli scopi perseguiti dall'Azienda assicurandone la tutela dei relativi interessi;
 - b) agire in modo da non recare pregiudizio alcuno agli interessi dell'Azienda;
 - c) rispettare le procedure e le istruzioni impartite dall'Azienda;
 - d) acquisire tutte le informazioni necessarie a valutare le esigenze assicurative dell'Azienda e operare in modo che quest'ultima sia sempre informata;
 - e) osservare e far osservare l'obbligo di diligenza, di cui all'art. 1176 del Codice Civile ed il segreto d'ufficio, anche in riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, ai propri dipendenti, collaboratori e soggetti professionali incaricati;
 - f) rispettare ogni norma, regolamento o disposizione amministrativa in materia di lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - g) garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso l'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
 - h) astenersi da effettuare operazioni in cui ha direttamente o indirettamente un interesse in conflitto;
 - i) astenersi da ogni comportamento che possa avvantaggiare le Compagnie assicurative a discapito dell'Azienda;
 - j) realizzare quanto dallo stesso proposto con la Relazione tecnica presentata in sede di offerta;
 - k) provvedere all'espletamento delle attività oggetto del presente Contratto con propria organizzazione imprenditoriale e/o professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o di lavoro dipendente tra i soggetti incaricati e l'Azienda, la quale sarà indenne da qualsiasi eventuale pretesa o azione dei predetti dipendenti, collaboratori e soggetti professionali incaricati;
 - l) garantire all'Azienda la presenza di personale qualificato per svolgere proficuamente tutte le attività previste nel presente Contratto, in aderenza anche a quanto indicato nella propria Offerta tecnica che ne costituisce parte integrante;

A tal proposito, il Fornitore, entro il tempo massimo del 12/5/2021 e, comunque almeno tre giorni prima dell'effettiva immissione in servizio, comunicherà all'Azienda i nominativi delle Risorse individuate che saranno impiegate a tempo pieno presso l'Azienda nei successivi tre giorni avendo cura di trasmettere, se ritenuto, i relativi curricula vitae e, nei casi di contratti di lavoro di lavoro

- dipendente, di inviare, entro il 30/6/2021, la dichiarazione relativa all'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
- m) rispondere del contenuto dei contratti che, con la propria attività e con la predisposizione dei Capitolati tecnici, ha contribuito a fare stipulare, modificare o integrare all'Azienda;
 - n) rispondere nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione di condizioni contrattuali, che comportino responsabilità amministrativa all'Azienda;
 - o) rispondere dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del Contratto, se imputabili al periodo di sua competenza.
10. Ad ogni effetto di legge si riconosce al Fornitore il ruolo previsto dal D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. e dai vigenti provvedimenti IVASS in materia, che comportano, tra l'altro, i seguenti adempimenti:
- a) trasmissione tempestiva alle compagnie assicurative sia di tutte le comunicazioni provenienti dall'Azienda, senza che la medesima possa incorrere in alcuna decadenza e sia di ogni comunicazione utile e necessaria per la migliore tutela degli interessi dell'Assicurato;
 - b) pagamento dei premi dovuti all'Assicuratore con i versamenti all'uopo effettuati dall'Azienda, provvedendo alla rendicontazione secondo gli accordi vigenti con la compagnia delegataria e/o con ciascuno degli eventuali coassicuratori, rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

ARTICOLO 10 S

OBBLIGAZIONI ED ADEMPIMENTI DELL'AZIENDA

L'Azienda si obbliga a:

1. rendere noto che, nei futuri Capitolati Tecnici relativi alle procedure di gara per l'assunzione delle polizze assicurative, la gestione dei contratti di assicurazione e delle relative polizze sarà affidato al Fornitore, il quale sarà deputato a rapportarsi, per conto dell'Azienda, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente i contratti medesimi;
2. citare in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che l'Azienda si avvale della consulenza di un Broker, indicando la denominazione del Fornitore;
3. non servirsi, durante la vigenza del presente Contratto, di altro Broker o di altro intermediario (Agenti, Sub Agenti, ecc.);
4. fornire al Fornitore la massima collaborazione del proprio personale aziendale, nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti il suddetto servizio;
5. mettere a disposizione del Fornitore, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e del CCNL di categoria, un adeguato locale o, in ogni caso, il numero di locali necessari, per consentire alle tre Risorse umane impiegate a tempo pieno ed al Referente del Broker, nelle giornate di presenza obbligatoria, lo svolgimento della propria attività e prevedere, in alternativa, la possibilità di potere operare, anche parzialmente, in remoto;
6. prevedere, in relazione alle analoghe determinazioni assunte in favore del personale amministrativo aziendale, la somministrazione del vaccino anti Covid 19 alle tre Risorse impiegate a tempo pieno;
7. attuare le determinazioni adottate in relazione all'applicazione dell'art. 113 del Codice e del "Regolamento Regionale per la ripartizione degli incentivi".

ARTICOLO 11 S

PAGAMENTO DEI PREMI

1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, che saranno stipulati in vigenza del presente Contratto, ivi compresi le estensioni contrattuali di cui al punto E) dell'art.7 S, avverrà, entro i termini e con le modalità contrattualmente previste dalle relative polizze, esclusivamente per il tramite del Fornitore, il quale si impegna e si obbliga a versarli alle Compagnie di assicurazione interessate, in nome e per conto dell'Azienda, nei termini convenuti con le Compagnie medesime, al fine di garantire l'efficacia e la continuità delle rispettive coperture assicurative.
2. Il pagamento dei premi verrà effettuato dall'Azienda entro i termini contrattualmente previsti.
3. Il versamento del premio nelle mani del Fornitore concreta il pagamento del premio stesso a favore della Compagnia assicurativa, ai sensi dell'art. 1901 del codice civile e dell'art. 118 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e s.m.i.
4. Non sono imputabili all'Azienda gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Fornitore agli Assicuratori.
5. A seguito del versamento dei premi, il Fornitore è obbligato a rilasciare all'Azienda, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dall'emissione del documento da parte della Compagnia, le relative ricevute emesse dalla medesima Compagnia, debitamente quietanzate.
6. In ordine all'efficacia temporale delle diverse garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestazione di pagamento da parte del Fornitore e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Azienda e, pertanto, il titolo di pagamento emesso a favore del Fornitore sarà ritenuto, in ogni caso ed a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la medesima Azienda, alla quale, di conseguenza, non saranno imputabili le conseguenze di pagamenti effettuati in ritardo dal Fornitore.

ARTICOLO 12 S

PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. L'Azienda acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico di tutta la documentazione creata, inventata, predisposta o realizzata dal Fornitore e/o dai suoi dipendenti e collaboratori in occasione dell'esecuzione del presente Contratto.
2. L'Azienda, pertanto, senza alcuna restrizione, potrà disporre liberamente di tale documentazione frutto di opere dell'ingegno ed i menzionati diritti devono intendersi acquisiti in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile.

ARTICOLO 13 S

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Contratto, si conviene che l'Azienda, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n.

136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi degli artt. n.1456 e n. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R. o Pec, qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della predetta legge n. 136/2010.

ARTICOLO 14 S

CLAUSOLA DI INTEGRITÀ E DI RISERVATEZZA.

1. Fatto salvo quanto disposto dal patto di integrità che il Fornitore ha presentato in sede di partecipazione alla procedura di gara, il medesimo Fornitore, espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente atto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere a nessuno, direttamente o indirettamente, somme, e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del presente atto;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o gestione degli atti derivanti dagli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non rispettata anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente punto 1, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Contratto, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore con conseguente incameramento, a titolo di penalità, dell'intero deposito cauzionale definitivo e obbligo di risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione contrattuale,
3. Il Fornitore, nell'adempimento del mandato ricevuto e nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, manterrà da parte propria e dei propri dipendenti e consulenti l'assoluta segretezza relativamente ai dati e/o alle notizie e/o ai documenti di cui verrà a conoscenza o di quelli di cui sia già in possesso nello svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto e si impegnerà a non cederli, a non divulgarli e/o a renderli disponibili in alcun modo, in qualsiasi forma ed a qualsiasi titolo, escludendo, quindi, l'utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Tale obbligazione è condizione essenziale del rapporto fiduciario ed il suo inadempimento potrà comportare la risoluzione del medesimo, l'incameramento del deposito cauzionale definitivo a titolo penitenziale, oltre al risarcimento di ogni eventuale danno, diretto ed indiretto, arrecato alla predetta Azienda.
4. In aderenza ai contenuti del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, meglio illustrati all'art. 14 del Disciplinare di gara, il Fornitore si impegna a:

- a) rispettare ed assicurare le misure di sicurezza necessarie per adeguare il livello di protezione dei locali, degli archivi, dei documenti e dei dati alle prescrizioni del predetto Regolamento e del Garante per la protezione dei dati personali;
- b) conservare dati e documenti in modo da garantirne integrità, riservatezza e disponibilità;
- c) non duplicare o riprodurre i dati personali custoditi in esecuzione del presente Contratto, e a non renderli accessibili a terzi, se non richiesto dall'Azienda o dagli interessati;
- d) accedere ai dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del Contratto;
- e) consentire all'Azienda ed alle persone da questa incaricate l'accesso ai propri locali al fine di verificare il rispetto di quanto sopra.

ARTICOLO 15 S

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

1. Il Fornitore dovrà garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., ivi incluso l'utilizzo di dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. Tali disposizioni normative dovranno essere reciprocamente garantite anche dall'Azienda nei confronti delle Risorse umane del Fornitore.

ARTICOLO 16 S

PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

- 1- Nell'ipotesi in cui la consegna della documentazione prevista dai punti B), C) e D) dell'Art. 7 S e la definizione dell'attività prevista dal punto h2) del medesimo articolo del presente Contratto, non avvengano entro i termini perentori espressamente stabiliti, l'Azienda applicherà, per ogni giorno di ritardo, una penale giornaliera pari allo 0,2% del valore complessivo dell'importo contrattuale.
- 2- Nei casi in cui la qualità delle prestazioni svolte non sia conforme a quanto stabilito nel Contratto, ovvero si accertino disguidi o disfunzioni tali da determinare serie criticità, l'Azienda potrà applicare penalità sino al 3% dell'importo contrattuale.
- 3- Gli eventuali inadempimenti contrattuali, di cui ai punti precedenti, dovranno essere contestati dall'Azienda per iscritto a mezzo di raccomandata A.R. o PEC.

In tali casi il Fornitore dovrà comunicare all'Azienda per iscritto, attraverso le medesime modalità, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla ricezione della citata contestazione.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Azienda entro il termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Azienda, a giustificare l'inadempimento, il Fornitore potrà applicare le richiamate penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, fermo restando che la predetta applicazione non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ARTICOLO 17 S

PUBBLICITÀ

1. L'Azienda si impegna a rendere nota agli Assicuratori l'esistenza del rapporto di Brokeraggio instaurato con il presente Contratto ed a darne notizia, in particolare, in occasione di procedure concorsuali ed indagini.

2. Nella documentazione di gara relativa alla stipula dei contratti assicurativi, la presenza del Broker sarà esplicitata mediante l'inserimento della "Clausola Broker".

ARTICOLO 18 S

MODALITA' DI STIPULA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

1. Il presente Contratto è stipulato in aderenza ad una delle modalità previste dall'art. 32, comma 14, del Codice.
2. Il presente Contratto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R n. 131/1986 e sarà registrato solo in caso d'uso ed a tassa fissa per il combinato disposto degli art. 5 e 40 del T.U. approvato con D.P.R. 26/4/1986 n. 131, con applicazione per quanto all'imposta di registro, ove ne fosse il caso, dell'art. 57 del medesimo T.U. e con il carico delle spese di bollo e scritturazione al Fornitore.
3. Saranno poste a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali ed i relativi oneri fiscali, ad eccezione di quelle che, per legge, competono all'Azienda.

ARTICOLO 19 S

SUBAPPALTO

1. Come previsto nei documenti di gara, il Fornitore non si avvarrà di subappaltatori nell'esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 20 S

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto, ivi incluse le Condizioni Generali ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano, quindi, di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole delle Condizioni Speciali e Generali del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Azienda non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti, che si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini speciali del rapporto, accordi operativi, attuativi o integrativi ed il medesimo sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Palermo, li

L'Azienda
A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli"
di Palermo
Direttore Generale

Il Fornitore
A.T.I. tra GBSAPRI S.p.A (Mandataria) e
Viras S.r.l. (Mandante)
Amministratore Delegato della Mandataria

Roberto Colletti
C.F.: CLLRRT59L04I723D
Firmato con firma elettronica qualificata

Marisa Abbati
C.F.:BBTMRS64R54H501K
Firmato con firma elettronica qualificata

La sottoscritta, nella qualità di Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo 2 S: Oggetto del Contratto;
Articolo 3 S: Durata e luogo della prestazione;
Articolo 6 S: Modalità di esecuzione del servizio;
Articolo 7 S: Descrizione delle prestazioni relative al servizio;
Articolo 8 S: Corrispettivo del servizio;
Articolo 11 S: Pagamento dei premi;
Articolo 13 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
Articolo 14 S: Clausola di integrità e di riservatezza;
Articolo 16 S: Penali e procedimento di contestazione dell'inadempimento;

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici;
Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – inadempienze contributive e retributive;
Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza;
Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore;
Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;
Articolo 7 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;
Articolo 8 G: Garanzia definitiva;
Articolo 9 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;
Articolo 10 G: Trasparenza dei prezzi;
Articolo 11 G: Recesso;
Articolo 12 G: Revoca;
Articolo 13 G: Risoluzione;
Articolo 14 G: Clausola di *Pantouflage*;
Articolo 15 G: Trattamento dei dati personali;
Articolo 17 G: Foro esclusivo.

Il Fornitore

A.T.I. tra GBSAPRI S.p.A (Mandataria) e
Viras S.r.l. (Mandante)
Amministratore Delegato della Mandataria
Marisa Abbati
C.F.:BBTMRS64R54H501K
Firmato con firma elettronica qualificata

**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA
SPECIALIZZAZIONE CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO**

**AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA” PER
LE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE SICILIANA E PER L'I.R.C.C.S
“BONINO PULEJO” DI MESSINA.**

CONDIZIONI GENERALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

ARTICOLO 1 G

VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI

1. Le premesse di cui alle Condizioni Speciali di Contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. L'esecuzione del presente Contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) ove applicabili, dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai Contratti della Pubblica Amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito, per brevità, anche Codice);
 - e) dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del Codice;
 - f) dal D.Lgs. 9 settembre 2005, n. 209 e s.m.i. (Codice delle assicurazioni private) aggiornato, da ultimo, dal D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187;
 - g) dal vigente Regolamento IVASS aggiornato, da ultimo, con la versione n. 46 del 17/11/2020;
 - h) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
 - i) dal “Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza della Regione Siciliana - aggiornamento 2021-2023” -, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 530/GAB dell'11 marzo 2021 e dal correlato “Piano triennale” dell'Azienda, pubblicati nella sezione “Trasparenza” dei relativi siti web;

ARTICOLO 2 G

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
2. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Contratto e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore e l'Azienda si obbligano ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Contratto e nei relativi Allegati ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti dell'Azienda, assumendosene ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, il personale necessario per l'esecuzione della prestazione secondo quanto specificato nel Contratto, nei suoi Allegati e negli atti richiamati nelle premesse del Contratto;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Azienda di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel Contratto;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda;
 - f) comunicare tempestivamente all'Azienda le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
5. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione dei servizi oggetto del Contratto da svolgersi presso la sede dell'Azienda, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici.

Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Azienda e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
6. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda.

7. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell'Azienda.

ARTICOLO 3 G

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO - INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti assunti con contratto di lavoro dipendente ed occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto nel Codice.
3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
4. Per le prestazioni richieste, il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n.183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e suoi allegati.
5. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Azienda, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Azienda da qualsivoglia onere e responsabilità.
6. E' a carico dell'Azienda l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essa adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori del Fornitore, delle persone addette ai lavori e dei terzi e manlevando e tenendo indenne il Fornitore da qualsivoglia onere e responsabilità.
7. Il Responsabile del Broker, per quanto di propria competenza, si obbliga ad attivare nell'ambito dei rapporti tra il Fornitore e l'Azienda tutte le necessarie procedure organizzative, nonché gli opportuni flussi comunicativi, affinché sia pacifico per le risorse coinvolte, a vario titolo nell'erogazione delle attività, non ritenersi in alcun modo assoggettate al potere organizzativo, direttivo e disciplinare da parte dell'Azienda.

8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, del Codice, nel caso in cui l'Azienda riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnali un'inadempienza contributiva, relativa ad ognuna delle società dell'ATI, l'Azienda provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Azienda direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

ARTICOLO 4 G

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del Contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dalla Azienda, di mantenere riservati, per tutta la durata del Contratto medesimo e per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente Contratto, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Azienda di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.
2. L'obbligo di cui al precedente comma si estende a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto, fatta eccezione per i dati, le notizie, le informazioni ed i documenti che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza di cui al primo comma e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il Contratto.

ARTICOLO 5 G

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Fornitore manleverà e terrà indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Azienda.
2. L'Azienda si obbliga ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Azienda riconosce al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Azienda.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto.

ARTICOLO 6 G

UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. Il Fornitore dovrà richiedere per iscritto all'Azienda l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dall'Azienda medesima, indicando il tipo di

prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software non autorizzati dall'Azienda costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.

2. Il Fornitore garantisce, in ogni caso, che i prodotti software utilizzati nell'ambito del presente Contratto, ivi compresi quelli installati ab origine nelle apparecchiature (cd. embedded) sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
3. In caso di inadempimento del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi e/o nel caso in cui non sussistano o vengano meno le garanzie di cui al precedente comma 2, ferma restando la facoltà dell'Azienda di risolvere il presente Contratto, il Fornitore è obbligato al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.

ARTICOLO 7 G

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del Contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Azienda e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Fornitore rappresenta di avere stipulato una polizza assicurativa, fermo restando l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni non coperti e per danni eccedenti i massimali assicurati dalle predetta polizza.
3. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui al precedente comma 2, il Contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta fermo che il Fornitore si impegna a consegnare, annualmente e con tempestività, all'Azienda la quietanza di pagamento del premio, atta a comprovare la validità della polizza assicurativa prodotta per la stipula del Contratto.

ARTICOLO 8 G

GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Fornitore ha prestato garanzia definitiva che copre le obbligazioni assunte con il presente Contratto e il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni.
2. L'Azienda ha inoltre il diritto di valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito: i) per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore; ii) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. L'Azienda ha diritto di incamerare la garanzia, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti del Fornitore per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
4. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.
5. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente Contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
6. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione contrattuale, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito dall'art. 103 comma 5 del Codice, previa deduzione di crediti dell'Azienda verso il Fornitore. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Certificato di Verifica e di conformità attestante la corretta esecuzione dell'appalto.
7. Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 103 del Codice.

ARTICOLO 9 G

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del Contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del Codice.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Azienda. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Azienda, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

ARTICOLO 10 G

TRASPARENZA DEI PREZZI

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
 - c) dichiara che con riferimento alla procedura di gara non ha in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 101

e seguenti del TFUE e gli articoli 2 e seguenti della legge 287/1990 e, altresì, che l'offerta originaria è stata predisposta nel pieno rispetto di tale normativa;

- d) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 Codice Civile, per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 11 G

RECESSO

1. L'Azienda, ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con le modalità previste dall'art. 109, comma 1, del Codice.
2. Tale possibilità di recesso è, inoltre, consentita nei seguenti casi:
- giusta causa;
 - mutamenti di carattere organizzativo del Fornitore;
 - reiterati inadempimenti da parte del Fornitore;
 - modifiche nell'organizzazione e nella gestione delle attività oggetto dell'appalto.
 - in ogni altro caso espressamente previsto nel presente Contratto e dalla vigente normativa.

Si conviene che per giusta causa si intendono sempre, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, casi come i seguenti:

- qualora contro il Fornitore sia stato depositato un ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- qualora il Fornitore perda i requisiti minimi previsti per la partecipazione alla procedura di gara, ovvero qualora le società dell'ATI non siano più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto del presente Contratto;
- qualora taluno dei componenti dell'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara;

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda che effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

ARTICOLO 12 G

REVOCA

1. L'incarico potrà essere revocato, previa adozione di motivato provvedimento che dovrà essere comunicato al Fornitore con raccomandata A.R. o PEC, nel caso in cui si dimostri che il medesimo Fornitore, in ogni fase di gara o nel corso della vigenza contrattuale, abbia reso dichiarazioni mendaci, ovvero in caso di violazione degli obblighi contrattuali e di legge in materia di tutela della privacy, ovvero in caso di cessione e/o subappalto dell'incarico.
2. Al verificarsi di una delle predette circostanze, la revoca avrà efficacia dal termine indicato nella citata comunicazione (non inferiore a 15 gg. dalla data di ricevimento della raccomandata o PEC) e comporterà l'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, per causa imputabile all'affidatario del servizio, con oneri tutti a carico del Fornitore e con l'incameramento dell'intera cauzione definitiva versata a titolo penitenziale.

ARTICOLO 13 G

RISOLUZIONE

1. L'Azienda senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art.1360 del medesimo Codice, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite raccomandata A.R. o Pec, nei seguenti casi:
 - a) il Contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del Codice;
 - b) le azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda, ai sensi del precedente articolo "Brevetti industriali e diritto d'autore";
 - c) non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - d) irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n.231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - e) perdita dell'iscrizione al RUI di cui al D.Lgs. 209/2005 o di fallimento ovvero di altri requisiti di abilitazione all'esercizio dell'incarico da parte delle Società dell'ATI;
 - f) il Fornitore ometta di dimostrare di aver rinnovato annualmente la polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze, errori professionali o altra inadempienza;
 - g) notifica di 3 (tre) formali contestazioni riferite alla mancata osservanza delle prescrizioni previste dal presente Contratto;
 - h) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Contratto;
2. L'Azienda, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art.1360 del medesimo Codice, previa dichiarazione da comuni-

carsi al Fornitore tramite raccomandata A.R. o Pec, deve risolvere il presente Contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.95 del D.Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
 - c) sia prevista certificazione di qualificazione e qualora nei confronti Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - d) frode del Fornitore o collusione con personale appartenente all'organizzazione dell'Azienda o con terzi;
 - e) gravi inadempimenti contrattuali, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto quali a titolo esemplificativo: inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente o alle norme di sicurezza, o mancata applicazione al personale del contratto collettivo di lavoro;
- 3. In caso in cui l'Azienda accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni lavorativi, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Azienda ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, di incamerare la garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore, fermo restando il diritto dell'Azienda al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
 - 4. Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, l'Azienda assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni lavorativi, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, l'Azienda potrà risolvere il Contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
 - 5. Nel caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del Codice
 - 6. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Azienda incamererà la garanzia definitiva.
 - 7. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del Codice.

ARTICOLO 14 G

CLAUSOLA DI *PANTOUFLAGE*

1. Il presente Contratto recepisce la causa di esclusione nei confronti dei Fornitori che trattino con le Pubbliche Amministrazioni in violazione del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165/2001, cosiddetto "*Pantouflage*".
2. Il Fornitore conferma di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice, della Stazione Appaltante e dell'Azienda, nel triennio successivo alla conclusione del rapporto di ciascun dipendente che abbia esercitato, nei confronti del Fornitore, poteri autoritativi o negoziali per conto delle predette Amministrazioni.
3. Il Contratto dovrà considerarsi risolto qualora emergesse, per effetto dei controlli effettuati dall'Azienda, l'evidenza della conclusione dei richiamati rapporti.

ARTICOLO 15 G

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, prima della sottoscrizione del presente Contratto, delle informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è stata condivisa con il Fornitore all'atto della stipula e deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. L'Azienda tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del Contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Azienda potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore, in persona del Legale Rappresentante in grado di impegnare sullo specifico tema l'ATI, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nell'informativa di cui al comma 1.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Azienda.
In adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 della L.190/2012; art. 35 del D.Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 del Codice), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Azienda, nella sezione relativa alla trasparenza.

5. Con la sottoscrizione del Contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel Contratto, unitamente ai suoi Allegati.
6. In ragione dell'oggetto del Contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato Responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del "Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali" e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che l'Azienda potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati".
10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.

ARTICOLO 16 G

INCOMPATIBILITÀ

1. Il Fornitore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del Contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Codice.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 17 G

FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto sarà competente in via esclusiva il Foro dell'Azienda, ovvero il Foro di Palermo.

Palermo, li

L'Azienda

A.R.N.A.S. Civico Di Cristina Benfratelli"
di Palermo

Direttore Generale

Roberto Colletti

C.F.: CLLRRT59L04I723D

Firmato con firma elettronica qualificata

Il Fornitore

A.T.I. tra GBSAPRI S.p.A (Mandataria) e
Viras S.r.l. (Mandante)

Amministratore Delegato della Mandataria

Marisa Abbati

C.F.:BBTMRS64R54H501K

Firmato con firma elettronica qualificata

Spett.le CUC della Regione Siciliana

GARA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA PER LE AZIENDE DEL SISTEMA SANITARIO DELLA REGIONE SICILIANA E PER L’I.R.C.C.S. “BONINO PULEJO” DI MESSINA - NUMERO DI GARA ANAC 7262802

Offerta economica Lotto 8 – CIG. 7715251A87

I Sottoscritti:

Marisa Abbati nata a Roma (RM) il 14/10/1964 e residente nel comune di Roma (RM) alla Via Luciano Manara n. 21 CAP 00153 codice fiscale: BBTMRS64R54H501K in qualità di Consigliere e Amministratore Delegato della società GBSAPRI S.p.A. con sede legale nel comune di Roma (RM) Stato Italia via Nomentana n. 183 CAP 00161 codice fiscale 12079170150 PIVA 12079170150,

e

Catello Somma nato a Castellammare di Stabia prov. NA il 03/05/1972 e residente in Gragnano (NA) alla Via R. Viviani n. 52, in qualità di Legale Rappresentante e Amministratore Delegato dell’Impresa VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.p.A., con sede legale ed operativa al Centro Direzionale di Napoli Is. A/2 – 80143 (NA) , Codice fiscale 09627810154, Partita IVA 03835041215, tel. 0819710611, fax 0819710612, pec: gare@pec.viras.eu,

Si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nel Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara e si impegna a praticare il seguente importo complessivo:

in cifre di € 1.400.00,00

ed in lettere di € (unmilionequattrocentomila virgola zerozero)

Costi della manodopera:

in cifre di € 1.320.883,20

ed in lettere di € (unmillionetrecentoventimilaottocentottantatre virgola venti)

Costi della sicurezza aziendale:

in cifre di € 400,00

ed in lettere di € (quattrocento virgola zero zero)

che costituisce la complessiva offerta economica.

1. Il concorrente, inoltre, nell'accettare tutte le condizioni specificate nel Capitolato Tecnico della presente gara, dichiara altresì:
che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;
2. che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la CUC, né la Stazione appaltante;
3. di aver preso visione e d'incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato tecnico, nonché di quanto contenuto nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dell'importo complessivo offerto, ritenuto remunerativo;
4. di non eccepire, durante l'esecuzione dei Contratti, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal Capitolato tecnico;
5. che l'importo offerto è onnicomprensivo di quanto previstone gli atti di gara;

Il concorrente prende, infine, atto che:

- i termini stabiliti nel Capitolato tecnico sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod.civ.;
- il Capitolato tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuale, costituiranno parte integrante e sostanziale del Contratto che verrà stipulato con ogni Ente del Sistema Sanitario della Regione Siciliana inserito nel presente Lotto.

DICHIARANO ALTRESI'

- di partecipare alla presente gara in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di non partecipare alla gara in oggetto in qualsiasi altra forma;
- di impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa **GBSAPRI S.p.A.** che sarà nominata mandataria
- che le parti e percentuali del servizio che saranno svolte da ciascun componente il raggruppamento sono le seguenti:
 - **GBSAPRI S.p.A.** (società capogruppo mandataria), oltre che intrattenere i rapporti con la Stazione Appaltante per tutte le attività riguardanti la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria del programma assicurativo, si occuperà anche dell'analisi delle polizze in essere, della redazione dei Capitolati di gara, dell'assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, della gestione dei sinistri, e, più in generale, dell'impostazione e del coordinamento di tutta l'attività di consulenza per la gestione dei rischi; Quota di partecipazione al servizio: **70% (SETTANTA per cento)**;
 - **VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.p.A.**, (società mandante), in collaborazione con la mandataria fornirà la propria assistenza e consulenza ed il proprio supporto per



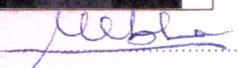
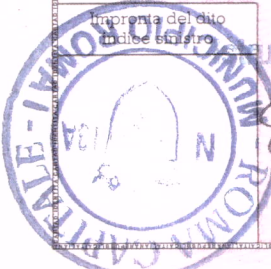
l'impostazione ed il coordinamento dell'attività di gestione dei rischi; Quota di partecipazione al servizio: **30% (TRENTA per cento)**

ROMA, 21/03/2019

GBSAPRI SPA
L'Amministratore Delegato
Marisa Abbati

Viras International Insurance Broker S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Catello Somma

Cognome **ABBATI**
 Nome **MARISA**
 nato il **14/10/1964**
 (atto n. **01914** P. **1** S. **A18**)
 a **ROMA**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **ROMA**
 Via **VIA LUCIANO MANARA N.21 SC.UN PL3 IN.7**
 Stato civile **=====**
 Professione **=====**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1,60**
 Capelli **Castani**
 Occhi **Azzurri**
 Segni particolari **=====**


 Firma del titolare 
ROMA il **24 GIU 2015**
 IL SINDACO
 Edda Barnardi
 Edda Barnardi




IPZS SPA - OCV - ROMA





Cognome... SOMMA
Nome... CAPELLI
nato il... 03-05-1972
(atto n. 919 P. 1 S. A.)
a... CASTELLAMARE DI STABIA (NA)
Cittadinanza ITALIANA
Residenza... GRAGNANO (NA)
Via... RAFFAELE VIVIANI N. 52
Stato civile... ///
Professione... ///
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTI
Statura... 1.74
Capelli... CASTANI
Occhi... VERDI
Segni particolari... N.N.

Firma del titolare...
GRAGNANO il 24-01-2011
IL SINDACO
Impronta del dito
Indice sinistro
D'ordine del Sindaco
G. Raffaele Viviani (Longobardi)

CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno,

il giorno quindici marzo,

a Roma, nel mio studio,

15 marzo 2021

Innanzi a me, Avv. Daria Zappone notaio a Roma con studio in

via Costantino Morin, n. 45, iscritta nel ruolo dei Distretti

Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti i signori:

da una parte, per la mandataria:

- Abbati Marisa, nata a Roma il 14 ottobre 1964, qui domici-

liata per la carica in via Nomentana n. 183, la quale inter-

viene al presente atto nella sua qualità di amministratore de-

legato della società per azioni denominata GBSAPRI S.P.A. con

sede a Roma, via Nomentana n. 183, iscritta al Registro delle

Imprese di Roma al n. 12079170150, con stesso numero di codice

fiscale, capitale sociale euro 1.500.000,00 (unmilione cinque-

centomila/00), interamente sottoscritto e versato, con poteri

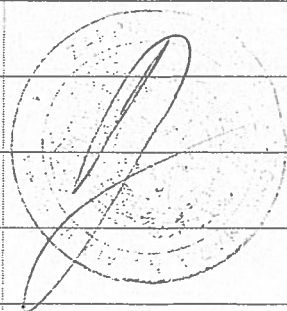
per la sottoscrizione di atti costitutivi di associazioni tem-

poranee di imprese come previsto nella delega conferitale il

14 dicembre 2020 ed iscritta al Registro Imprese in data

12.1.2021;

dall'altra parte, per la mandante:



- Somma Catello nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 3 maggio 1972, domiciliato per la carica a Napoli in via G. Porzio - Centro Direzionale Isola A2, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società a responsabilità limitata denominata VIRAS S.R.L. con sede a Napoli, via G. Porzio - Centro Direzionale Isola A2, iscritta al Registro delle Imprese di Napoli al n. 09627810154, con stesso numero di codice fiscale, capitale sociale euro 212.000,00 (duecentododicimila/00), interamente sottoscritto e versato, con poteri per la sottoscrizione di atti costitutivi di associazioni temporanee di imprese come previsto nella delega conferitagli il 17 ottobre 2008 ed iscritta al Registro Imprese.

I comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io notaio sono certa,

PREMETTONO

quanto segue.

La Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana (denominata in breve "CUC"), su disposizione dell'Assessorato Regionale della Salute, ha indetto una procedura di gara unica, espletata mediante procedura aperta, di cui all'art 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento triennale, con facoltà di rinnovo per ulteriori dodici mesi, del servizio di consulenza e assistenza assicurativa occorrente alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Siciliana e per l'I.R.C.C.S "Bonino

Pulejo" di Messina, suddiviso nei seguenti lotti:

- lotto n.1, A.S.P Catania;
- lotto n.2, A.S.P. Messina;
- lotto n.3, A.S.P. Palermo;
- lotto n.4, Aziende Sanitarie Provinciali di Agrigento, Caltanissetta e Trapani;
- lotto n.5, Aziende Sanitarie Provinciali di Enna, Ragusa e Siracusa;
- lotto n.6, A.O. Cannizzaro, Arnas Garibaldi e A.O.U. Policlinico di Catania;
- lotto n.7, A.O. Papardo, A.O.U. Policlinico e I.R.C.C.S. Bonino Pulejo, di Messina;
- lotto n.8, A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Arnas Civico-Di Cristina-Benfratelli e A.O.U. Policlinico di Palermo.

Il raggruppamento temporaneo di imprese tra le società GBSAPRI SPA e VIRAS S.R.L. è risultato aggiudicatario dei lotti 4 (quattro), 5 (cinque), 6 (sei), 7 (sette) e 8 (otto) suddetti, come da decreto n. 68 del 30 dicembre 2020 del Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di beni e Servizi" dell'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana.

Al fine di cui sopra, e come richiesto dal predetto Ente, le dette imprese hanno deciso di stipulare il presente contratto di Associazione Temporanea di Imprese.

La durata del rapporto sarà di tre anni dalla data di sottoscrizione del contratto d'appalto, prorogabile per dodici mesi, come detto.

TUTTO CIO' PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, fra le dette imprese si conviene quanto segue.

ARTICOLO 1

Le imprese sopra indicate si costituiscono in Associazione Temporanea di Imprese ai fini della sottoscrizione ed esecuzione del contratto d'appalto dei servizi aggiudicati e di cui in premessa, con conferimento di mandato speciale di rappresentanza alla GBSAPRI S.P.A., qualificata "Capogruppo".

Ai fini del presente atto le parti eleggono domicilio dell'Associazione stessa presso la sede legale dell'impresa nominata Capogruppo.

La società GBSAPRI S.P.A. resta abilitata ad intrattenere rapporti con l'Ente aggiudicante in nome e per conto delle imprese associate per l'esecuzione del contratto e ciò fino all'estinzione dei relativi rapporti.

In particolare l'impresa mandataria (Capogruppo), per mezzo del suo legale rappresentante e delle persone delegate potrà, a titolo esemplificativo e non limitativo:

a) stipulare in nome e per conto delle predette imprese, con ogni più ampio potere, tutti gli atti contrattuali conseguenziali e/o necessari per l'affidamento, la gestione e l'esecu-

zione dei detti servizi;

b) fatturare ed incassare le somme dovute, sia in acconto che a saldo, esonerando l'ente aggiudicante da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati ad essa impresa Capogruppo.

ARTICOLO 2

Alla società GBSAPRI S.P.A., e per essa al suo legale rappresentante e alle persone delegate, spetta la rappresentanza esclusiva e processuale delle imprese associate nei confronti del CUC della Regione Sicilia.

ARTICOLO 3

Il presente contratto non determina organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e oneri sociali.

Il presente mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua eventuale revoca per giusta causa sarà inefficace nei confronti dell'ente aggiudicante.

Il presente mandato è con obbligo di rendiconto.

ARTICOLO 4

Si precisa tra le parti:

- che fra le costituite imprese associate si è convenuta ed accettata la solidarietà passiva;

- il presente mandato è soggetto agli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni in materia di tracciabilità di flussi finanziari, anche nei rapporti tra le

imprese associate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP

- ora A.N.A.C. - n. 4 del 7 luglio 2011);

- le parti e percentuali del servizio che saranno svolte da

ciascun componente l'Associazione temporanea sono le seguenti:

a) GBSAPRI S.P.A. oltre che intrattenere i rapporti con l'Ente

appaltante per tutte le attività riguardanti la gestione e

l'amministrazione ordinaria e straordinaria del programma as-

sicurativo, si occuperà anche dell'analisi delle polizze in

essere, della redazione dei Capitolati di gara, dell'assisten-

za nella predisposizione dei documenti di gara, della gestione

dei sinistri e, più in generale, dell'impostazione e del coor-

dinamento di tutta l'attività di consulenza per la gestione

dei rischi, con una quota di servizio pari al 70% (settanta

per cento);

b) VIRAS S.R.L., in collaborazione con la mandataria, fornirà

la propria assistenza e consulenza ed il proprio supporto per

l'impostazione ed il coordinamento dell'attività di gestione

dei rischi, con una quota di servizio pari al 30% (trenta per

cento).

ARTICOLO 5

La presente Associazione Temporanea di Imprese si scioglierà

automaticamente senza adempimento di ulteriori formalità ad

avvenuta esecuzione dei servizi appaltati.

Del presente atto ho dato lettura ai comparenti che, da me ri-

chiesti, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e con

me lo firmano alle ore dieci.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e da me completato in
due fogli per sei pagine e dieci righe della presente.

Firmato:

Marisa Abbati

Catello Somma

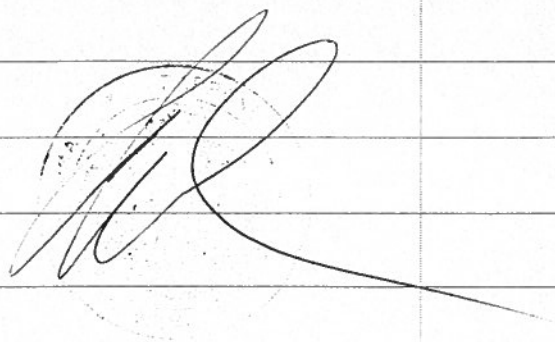
Daria Zappone notaio

* * *

COPIA AUTENTICA CONFORME ALL'ORIGINALE

ROMA

15 MAR. 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

POLIZZA N. 2315636		Cod. ramo 8112	Cod. Agenzia 067 / 000	Cod. Produttore RM08
CONTRAENTE R.T.I. GBSAPRI S.P.A. (CAPOGRUPPO) - VIRAS S.R.L.			Cod. NE1429904	
VIA NOMENTANA N. 183 00161 ROMA RM I				
			Cod. Fisc. 12079170150	
BENEFICIARIO ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI			Cod. NE1017324	
PIAZZA NICOLA LEOTTA N.4 90127 PALERMO PA I				
			Cod. Fisc. 05841770828	
CAUSALE POLIZZA FIDEJUSSORIA OFFERTA QUALE GARANZIA DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 103, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 50/2016, MEDIANTE SCHEDA TECNICA 1.2 ALLEGATA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA OCCORRENTE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE SICILIANA E PER L'I.R.C.S.S. BONINO PULEJO DI MESSINA. NUMERO DI GARA ANAC 7262802. LOTTO 8 - ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO.				
LIQUIDAZIONE DEL PREMIO				
IMPORTO DELLA GARANZIA Eur 17.500,00 diconsi DICIASSETTEMILACINQUECENTO/00#				
DURATA INIZIALE (ai fini del calcolo del premio di perfezionamento) - PREMIO ALLA FIRMA			Fraz. ///	Val. EUR
Anni 2	Mesi 11	Giorni 30	Dal 01/04/2021 Al 31/03/2024	
Premio netto Eur 207,67	Accessori Eur 20,77	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 28,56
			Totale Eur 257,00	
PROROGHE EVENTUALI Annuali a partire dal 31/03/2024				
Premio netto Eur 69,49	Accessori Eur 6,95	Diritti Eur 0,00	t.d.	Imposte Eur 9,56
			Totale Eur 86,00	
Emessa in N. 4 esemplari ad unico effetto in ROMA il 08/03/2021				
IL GARANTE		IL CONTRAENTE		
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE				
Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della Polizza, la Nota Informativa redatta ai sensi dell'Art. 185 del D.Lgs nr. 209 del 07/09/05 - Codice delle Assicurazioni private - e del Regolamento ISVAP nr. 24 del 19/05/08 e s.m.i.. Il Contraente dichiara di aver ricevuto, letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali forniti in esecuzione del contratto, nonché le condizioni generali di assicurazione ai sensi dell'art. 27 comma 4 del Reg. IVASS n. 41/2018. IL CONTRAENTE				
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO			L'ESATTORE	
Si dichiara che il premio di Eur 257,00 è stato incassato il 08/03/2021				
ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO				



COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 100107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (iv.) - RCS NANTERRE B 552069791

OPAZIO BIANCO NON AUTORIZZABILE

POLIZZA FIDEIUSSORIA ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016

Schema tipo 1.2 Scheda tecnica 1.2	GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) (art. 103, comma 1, del Codice)
---------------------------------------	--

La presente Scheda Tecnica costituisce parte integrante della garanzia fideiussoria conforme allo Schema Tipo 1.2 di cui al d.m. 19 Gennaio 2018, n.31.

Garanzia fideiussoria n. 2315636

Garante

Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Coface), con sede in VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO, Registro delle Imprese di Milano/C.F./P.IVA 09448210154, iscritta in data 27/07/2012 al n. 1.00107 dell'Elenco IVASS delle Imprese di Assicurazione Comunitarie autorizzate ad operare in Italia in regime di stabilimento e regolarmente autorizzata ad esercitare le assicurazioni nel ramo cauzioni, in regola col disposto della Legge 10/06/1982 n. 348. - PEC coface@pec.coface.it
(Agenzia di ROMA / 067)

Contraente

R.T.I. GBSAPRI S.P.A. (CAPOGRUPPO) - VIRAS S.R.L.
Città ROMA - VIA NOMENTANA N. 183 - CAP 00161 - Prov. RM
C.F./P.IVA 12079170150/- - PEC -

Stazione appaltante

ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI
Città PALERMO - PIAZZA NICOLA LEOTTA N.4 - CAP 90127 - Prov. PA
C.F./P.IVA 05841770828 - PEC -

Descrizione opera/servizio/fornitura: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA ASSICURATIVA OCCORRENTE ALLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE SICILIANA E PER L'I.R.C.S.S. BONINO PULEJO DI MESSINA. NUMERO DI GARA ANAC 7262802. LOTTO 8 - ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO.

Luogo di esecuzione: -

Costo aggiudicazione (€): 350.000,00

Ribasso % asta: -

Somma garantita (€): 17.500,00

% del costo dell'opera: 5

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 1.00107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (iv.) - RCS NANTERRE B 552069791

Il Contraente ed il Garante, con la sottoscrizione della presente Scheda Tecnica, accettano le condizioni previste nella garanzia fideiussoria alla quale la presente Scheda risulta allegata.

SPAZIO A DISPOSIZIONE DEL GARANTE PER LA REGOLAZIONE DEL PREMIO

Valuta Eur

Premio Netto 207,67 - Accessori 20,77 - Diritti 0,00

Imposte 28,56 - Totale 257,00

PROROGHE EVENTUALI Annuali A PARTIRE DAL 31-03-2024

Premio netto 69,49 - Accessori 6,95 - Diritti 0,00

Imposte 9,56 - Totale 86,00

Emessa in ROMA il 08-03-2021

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Seguito polizza n. 2315636

5. Schema tipo 1.2 (d.m. 19 Gennaio 2018, n.31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N.100107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (i.v.) - RCS NANTERRE B 552069791

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione – Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Seguito polizza n. 2315636

5. Schema tipo 1.2 (d.m. 19 Gennaio 2018, n.31) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva

GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture)

Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante

Art. 1 - Oggetto della garanzia

Il Garante, in conformità all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate.

Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103, del Codice, in caso di:

- a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto;
- b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- c) rimborso:
 - i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore;
 - ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario;
 - iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi.

La garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalità eventualmente presente nei documenti di gara.

L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validità della garanzia ed è limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione.

Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sarà automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiché perderà automaticamente efficacia.

Art. 2 - Efficacia e durata della garanzia

L'efficacia della garanzia:

- a) decorre dalla data di stipula del contratto;
- b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nell'ultimo comma dell'art. 1.

La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del comma precedente può aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante.

Il mancato pagamento del premio/commissione non può essere opposto alla Stazione appaltante.

ST. N. 0

ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F., P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 100107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (i.v.) - RCS NANTERRE B 552069791

Art. 3 - Somma garantita

La somma garantita dalla presente fideiussione è calcolata in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed è pari al:

- a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%;
- b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma è ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice.

L'ammontare della somma garantita è indicato nella Scheda Tecnica.

La garanzia è progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformità a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.

Art. 4 - Escussione della garanzia

Il Garante corrisponderà l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante – inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice.

Tale richiesta dovrà pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformità all'art. 6.

Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.

Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).

Art. 5 - Surrogazione – Rivalsa

Il Garante, nei limiti delle somme pagate, è surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

Il Garante ha altresì diritto di rivalsa verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice).

La Stazione appaltante faciliterà le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 6 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.

Art. 7 - Foro competente

In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente è quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Seguito polizza n. 2315636

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE TRA IL GARANTE E IL CONTRAENTE

LE CONDIZIONI CHE SEGUONO RIGUARDANO ESCLUSIVAMENTE I RAPPORTI TRA GARANTE E CONTRAENTE DIPENDENTI DALLA EMISSIONE DELLA POLIZZA, NON DEROGANO IN ALCUN MODO ALLE CLAUSOLE DELLO SCHEMA TIPO NEI RAPPORTI COLÀ DISCIPLINATI E NON SONO IN NESSUN CASO OPPONIBILI AL BENEFICIARIO NÈ DETERMINANO ALCUN EFFETTO NEI SUOI CONFRONTI

- Premesso che con la emissione e sottoscrizione della Scheda Tecnica 1.2 "Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva", parte integrante dello Schema Tipo 1.2 di cui al D.M. 31 del 19.1.2018 pubblicato sulla G.U. n. 83 del 10.4.2018, il Garante ha costituito la garanzia fideiussoria prevista dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e succ. modd.;
- La sottoscrizione della Scheda Tecnica costituisce accettazione espressa di tutte le condizioni contenute nello Schema Tipo;
- Le parti Garante e Contraente integrano (per quanto attiene ai rapporti tra essi) le condizioni di cui allo Schema Tipo con le disposizioni che seguono:

Art. 1 – Pluralità di contraenti anche non dichiarati - Qualora la presente polizza venga rilasciata nell'interesse di più soggetti obbligati anche se non espressamente dichiarati, oppure per l'ipotesi nella quale terzi divengano titolari del negozio garantito per effetto di atti o fatti successivi alla stipula della polizza, tutti questi sono tenuti tra loro in solido verso il Garante per gli obblighi derivanti dalla polizza stessa.

Il Contraente s'impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla relativa conoscenza, qualsiasi documento necessario per la corretta identificazione dei soggetti obbligati.

È vietata la cessione della presente polizza senza preventivo benestare espresso del Garante.

Art. 2 – Durata – Calcolo del Premio – Supplementi di premio - La garanzia, ai soli fini del calcolo del premio, ha la durata iniziale indicata nella tabella di liquidazione del premio contenuta nel frontespizio della polizza.

Il premio per tale periodo è unico ed indivisibile ed è dovuto dal Contraente in via anticipata. In ipotesi di minor durata della garanzia, il premio per il periodo iniziale è in ogni caso dovuto e rimane integralmente acquisito al Garante.

Successivamente alla scadenza del periodo iniziale, la garanzia si rinnova automaticamente con la periodicità indicata nella tabella di liquidazione del premio fino al suo integrale svincolo secondo quanto previsto dagli artt. 2 lett. b) e 1 ultimo comma dello Schema Tipo.

Sarà dovuto in via anticipata il premio per tale rinnovo nella misura indicata nella tabella di liquidazione del premio di rinnovo contenuta nel frontespizio della polizza.

Art. 3 – Liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo - Il Contraente, per essere liberato dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo, deve consegnare alternativamente al Garante:

- a. Il certificato di collaudo positivo, il certificato di regolare esecuzione, il certificato di verifica di conformità o l'attestato di regolare esecuzione previsti dall'art. 2 lett. b) prima parte dello Schema Tipo;
- b. Il certificato di ultimazione dei lavori, servizi o forniture;
- c. L'originale della polizza di pertinenza del Beneficiario con attestazione di svincolo;
- d. Una dichiarazione rilasciata dal Beneficiario che liberi il Garante da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

La liberazione dall'obbligo di pagamento del premio di rinnovo decorrerà dal momento della ricezione da parte del Garante dei documenti qui previsti sub a), c) e d).

Nel caso in cui il Contraente consegni il documento di cui al punto b. che precede, lo stesso sarà liberato dall'obbligo di pagamento del premio decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione risultante dal certificato.

È in ogni caso fatta salva la previsione di cui all'art. 1 penultimo ed ultimo comma dello Schema Tipo ed il Contraente sarà liberato dall'obbligo di pagamento decorsi 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione degli impegni assunti con il protocollo di legalità.

In nessun caso ai documenti qui previsti potrà essere attribuita efficacia retroattiva e quindi la liberazione del Contraente decorrerà dalla prima scadenza di rinnovo successiva alla consegna, fatta salva l'eventuale escussione della garanzia.

ST. N. 0 ESEMPLARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

COMPAGNIE FRANÇAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA - VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F. P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 100107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1. PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (i.v.) - RCS NANTERRE B 552069791

Art. 4 – Liberazione della garanzia / obbligo di versamento dei massimali in via anticipata - Ad integrazione di quanto previsto dall'art.1953 c.c., il Garante potrà richiedere al Contraente la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere dalla stesso e dai suoi coobbligati, anche con azione giudiziale, il versamento immediato di un importo pari alla somma massima garantita nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a. chiamata in garanzia da parte del Beneficiario o di altri Enti Beneficiari;
- b. qualunque manifestazione esterna del possibile stato di crisi (ad esempio ma non limitatamente, ingiunzioni di pagamento, protesti, esecuzioni, ipoteche giudiziali, pignoramenti, sequestri);
- c. inizio di qualunque forma di trattativa con i creditori volta a realizzare un accordo di risanamento/ristrutturazione, liquidazione, cessazione dell'attività, nonché qualsiasi tipo di procedura concorsuale;
- d. mancato tempestivo pagamento dei premi riferiti alla presente polizza o ad altre polizze fideiussorie stipulate con il Garante, reiterato inadempimento degli obblighi previsti in polizza;
- e. rilevante ritardo nell'esecuzione della prestazione garantita non concordata con il Beneficiario, escluse le cause di forza maggiore, o risoluzione da parte del Beneficiario del contratto d'appalto;
- f. perdita dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- g. avvio di un procedimento inerente la violazione del protocollo di legalità da parte del Contraente.

Gli eventi di cui al comma che precede si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo qualora si verifichino nei confronti del Contraente (anche individuato ai sensi dell'art. 1 della presente sezione) o di anche uno solo degli eventuali coobbligati di polizza.

L'obbligo di versamento è convenuto a semplice richiesta e senza eccezione alcuna e verrà adempiuto dal Contraente e dai coobbligati entro dieci giorni dalla semplice richiesta scritta da parte del Garante.

Art. 5 – Disciplina delle somme versate - Le somme versate o giudizialmente realizzate ai sensi dell'articolo che precede resteranno acquisite dal Garante a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni di polizza, sino a che il Garante stesso non venga liberato da ogni obbligazione dipendente dalla presente polizza fideiussoria.

L'avvenuto versamento delle somme di cui al comma che precede comporta la liberazione del Contraente dall'obbligo di pagamento del premio decorrente dalla prima scadenza successiva all'avvenuto versamento.

Il Garante è irrevocabilmente autorizzato ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza, sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo richiesto dal Beneficiario, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata in merito dal Contraente e dai coobbligati.

Verificatasi la liberazione e/o l'estinzione della polizza, il Garante restituirà al soggetto solvente le somme eventualmente residue, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale su detto importo a far data dall'avvenuto versamento e fino all'avvenuta restituzione.

Nel caso in cui la polizza venga progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 103 D.lgs. 50/2016 il Garante restituirà al soggetto solvente le somme corrispondenti a fronte di ciascuno svincolo.

Art. 6 – Condotta a seguito dell'escussione della polizza - Regresso - Ricevuta la richiesta di pagamento da parte del Beneficiario ai sensi dell'art. 4 dello Schema Tipo, il Contraente si impegna ad adempiere alla pretesa del Beneficiario, ogni eccezione rimossa, nel termine da questi indicato al Garante e a darne tempestiva comunicazione al Garante stesso.

Il Contraente si riconosce sin d'ora debitore del Garante per ogni somma versata in forza della presente polizza ed è pertanto tenuto a rimborsare tali somme al Garante entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta.

Il Contraente rinuncia irrevocabilmente e definitivamente a opporre qualsivoglia eccezione alla richiesta di pagamento ovvero a contestare in ogni modo l'avvenuto pagamento da parte del Garante.

Il tasso degli interessi di mora è fissato in misura pari al saggio previsto dal D.lgs. 231/2002 e succ. modd. e decorrerà automaticamente trascorsi 15 giorni dalla richiesta di pagamento inoltrata dal Garante al Contraente.

Seguito polizza n. 2315636

Art. 7 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione - Fermo restando quanto previsto dall'art. 104 comma 10 D.lgs. 50/2016, Il Contraente cede sin da ora irrevocabilmente al Garante, senza che sia dovuto alcun compenso, il diritto di agire in ripetizione verso il Beneficiario ove le somme pagate dal Garante stesso in forza della presente polizza risultassero totalmente o parzialmente non dovute in dipendenza del rapporto principale cui accede la garanzia. Tale cessione di credito futuro ed eventuale e il suo azionamento da parte del Garante non incidono in alcun modo sul diritto di regresso del Garante come sopra convenuto, che rimane inalterato.

Una volta che il Contraente abbia provveduto a rimborsare al Garante le somme da esso eventualmente pagate in forza della presente polizza, la cessione qui prevista dovrà intendersi automaticamente risolta e il Garante farà quanto in proprio potere, se richiesto dal Contraente, per consentire la sostituzione del Contraente nelle azioni eventualmente intraprese sulla base della presente cessione.

Il Garante non è comunque obbligato ad avvalersi della presente cessione, né è responsabile per l'eventuale esito delle azioni e per la loro continuazione.

Art. 8 – Obblighi di documentazione, informazione ed ispezione - Il Contraente si impegna a fornire al Garante, entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione della richiesta, ogni documento, atto o informazione relativa al rapporto principale garantito che il Garante ritenga utile per valutare e monitorare l'andamento dell'attività, nonché copia del proprio bilancio.

Il Contraente è tenuto a trasmettere al Garante, entro 10 giorni dalla loro approvazione, in originale o copia autentica, gli stati di avanzamento lavori ovvero analogo documento attestante lo stato di esecuzione del contratto e si impegna ad informare tempestivamente il Garante in ordine ad ogni fatto, atto, evento o circostanza che possa avere effetti pregiudizievoli sulla corretta esecuzione del contratto garantito.

Il Contraente riconosce al Garante la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici o incaricati o avvalendosi di incaricati professionisti esterni, ispezioni, accessi e controlli presso il Contraente, che verranno effettuate con un preavviso di 15 giorni e in modo tale da non ostacolare l'attività del Contraente.

Il reiterato mancato adempimento da parte del Contraente alle previsioni di cui al presente articolo costituisce grave inadempimento agli obblighi nascenti dalla polizza.

Art. 9 – Foro Competente - Fermo quanto previsto dall'art. 7 dello Schema Tipo, per le eventuali controversie tra Garante e Contraente, oltre al Foro colà previsto è competente anche, a scelta della parte attrice, l'Autorità Giudiziaria Ordinaria del luogo dove ha sede il Garante o dove ha sede o residenza il Contraente o uno dei coobbligati.

Emessa in ROMA il 08-03-2021

IL CONTRAENTE

IL GARANTE

Agli effetti dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni che regolano i rapporti tra Società e Contraente:

Art. 1 – Divieto di cessione della polizza;

Art. 4 – Obbligo di liberazione della polizza – obbligo di versamento anticipato del massimale – casi nei quali si verifica – rinuncia alle eccezioni;

Art. 5 – Disciplina delle somme versate – rinuncia alle eccezioni;

Art. 6 – Obbligo di pagamento a fronte dell'escussione – rimborso a semplice richiesta e con rinuncia alle eccezioni – tasso di interesse;

Art. 7 – Cessione convenzionale dell'azione di ripetizione – assenza di responsabilità per l'esercizio dell'azione;

Art. 9 – Foro competente

IL CONTRAENTE

STAMPARE PER IL BENEFICIARIO/ENTE GARANTITO

COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR S.A. - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: VIA LORENTEGGIO, 240 - 20147 MILANO
TEL. +39 02 48335111 - FAX +39 02 48335404 - coface@pec.coface.it - www.coface.it - C.F. P.IVA E R.I. MILANO N. 09448210154 - R.E.A. MILANO 1294607
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DI DIRITTO FRANCESE ISCRITTA IN DATA 27/07/2012 AL N. 100107 DELL'ELENCO IVASS DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE COMUNITARIE AUTORIZZATE AD OPERARE
IN ITALIA IN REGIME DI STABILIMENTO - SEDE LEGALE: 1, PLACE COSTES ET BELLONTE - 92270 BOIS-COLOMBES (FRANCIA) - CAP. SOC. € 137.052.417,05 (i.v.) - RCS NANTERRE B 552069791

c3face

ALLEGATO per la sottoscrizione con Firma Digitale della POLIZZA N° 2315636 e APPENDICE N° 0

CONTRAENTE

R.T.I. GBSAPRI S.P.A. (CAPOGRUPPO) - VIRAS S.R.L.

VIA NOMENTANA N. 183

00161 ROMA

RM I

12079170150

BENEFICIARIO

ARNAS CIVICO DI CRISTINA BENFRATELLI

PIAZZA NICOLA LEOTTA N.4

90127 PALERMO

PA I

05841770828

La presente polizza è sottoscritta con firma digitale "forte" da DI DIONISIO ALESSANDRA nella sua qualità di Procuratore di COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE - EXTERIEUR SA (di seguito Coface) in forza di Procura del 13/02/2019 con atto del Dott. Gabriele Franco Maccarini Notaio in Milano rep. n. 65223

La presente polizza è stata emessa nel rispetto delle regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale dei documenti informatici, nonché in materia di generazione, apposizione e verifica della firma digitale, come stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005 e succ. modd) e dalle vigenti Regole Tecniche dettate con decreti ai sensi dell'art. 71 del CAD.

La validità dell'impegno di garanzia assunto mediante la presente polizza, nonché la conformità dell'esemplare cartaceo all'originale informatico è verificabile secondo la procedura e con gli strumenti indicati di seguito.

Per verificare la corrispondenza e l'originalità potete visualizzare la polizza utilizzando i seguenti dati:
polizza n° 2315636
chiave univoca di accesso CF2377A8A7824DD7

Procedura operativa

- 1) collegarsi al sito www.coface.it
- 2) in fondo alla pagina in AREA CLIENTI cliccare sulla scelta **Verifica polizza digitali**
- 3) seguire la procedura indicata nella sezione COME EFFETTUARE IL DOWNLOAD utilizzando il NUMERO DI POLIZZA E LA CHIAVE UNIVOCA DI ACCESSO contenuti nella presente appendice.
- 4) la verifica del documento può essere effettuata seguendo la procedura indicata nelle sezioni LA VERIFICA DEL DOCUMENTO ONLINE e LA VERIFICA DEL DOCUMENTO OFFLINE.

BUREAU VERITAS
Certification



GBSAPRI SPA

Via Nomentana, 183 - 00161 ROMA (RM)

Il dettaglio dei siti oggetto di certificazione è in allegato al presente certificato

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente

ISO 9001:2015

Campo di applicazione

Progettazione e gestione di programmi assicurativi e gestione dei relativi sinistri.

Settore/i IAF: 32

Data della certificazione originale:

16 giugno 2016

Data di scadenza precedente ciclo di certificazione:

15 giugno 2019

Data dell'Audit di certificazione / rinnovo:

25 maggio 2019

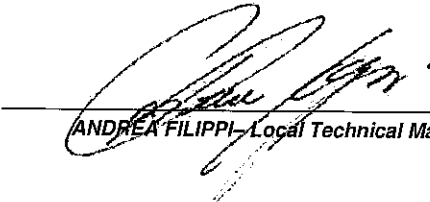
Data d'inizio del presente ciclo di certificazione:

27 maggio 2019

Soggetto al continuo e soddisfacente mantenimento del sistema di gestione questo certificato è valido fino al: **15 giugno 2022**

N° Certificato - Revisione: IT268327- 1

del: 27 maggio 2019


ANDREA FILIPPI - Local Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia SpA Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



SGQ N° 009A

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC mutual Recognition Agreements

BUREAU VERITAS
Certification



*Allegato al Certificato di Conformità
N° IT268327-1*

GBSAPRI SPA

Via Nomentana, 183 – 00161 ROMA (RM)

*Bureau Veritas Italia S.p.A. certifica che il sistema di gestione
dell'organizzazione sopra indicata è stato valutato e giudicato conforme
ai requisiti della norma di sistema di gestione seguente*

ISO 9001:2015

Siti oggetto di certificazione

Sito	Indirizzo	Scopo
SEDE OPERATIVA	Via Nomentana, 183 00161 Roma (RM)	Progettazione e gestione di programmi assicurativi e gestione dei relativi sinistri.
SITO OPERATIVO	Via Vittor Pisani, 10 20124 Milano (MI)	Progettazione e gestione di programmi assicurativi e gestione dei relativi sinistri.

Emissione N. 1

del: **27 maggio 2019**


ANDREA FILIPPI - Local Technical Manager

Indirizzo dell'organismo di certificazione:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Ulteriori chiarimenti sul campo di applicazione di questo certificato e sui requisiti applicabili della norma del sistema di gestione possono essere ottenuti consultando l'organizzazione. Per controllare la validità di questo certificato consultare il sito www.bureauveritas.it



SGQ N° 009A

Member degli Accordi di Mutoo Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition Agreements

Certificato N. IT05/1035



Il sistema di gestione per la qualità di

VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER S.p.A.

Via G. Porzio - Centro Direzionale Is. A/2 - 80143 NAPOLI - Italia

è stato verificato ed è risultato conforme ai requisiti di

ISO 9001 / UNI EN ISO 9001:2015

Scopo della certificazione:

**Progettazione ed erogazione di servizi di brokeraggio
assicurativo per il settore pubblico.**

Settore EA: 32

Questo certificato è valido dal 08/10/2020 fino al 07/10/2023.
La validità è subordinata all'esito soddisfacente dell'attività di sorveglianza periodica.
Ricertificazione da eseguirsi entro il 07/10/2023.
Rev. 7. Certificata dal 07/10/2005.

Data inizio audit: 05/10/2020

Data scadenza certificato precedente: 07/10/2020

Autorizzato da
Paola Santarelli

SGS ITALIA S.p.A.

Via Caldera, 21 - 20153 MILANO - Italy

t + 39 02 73 93 1 f + 39 02 70 10 94 89 www.sgs.com

Pagina 1 di 1

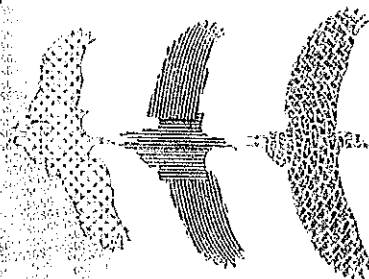


ACCREDIA
ENTRATA ITALIANA DI ACCREDITAMENTO

SGQ N° 0015 A

Membro di MLA EA per gli schemi di accreditamento SGO, SGA, PRD, PRS, ISP, QMS, LAB, LAY, PTP e RMT, di MLA IAF per gli schemi di accreditamento SGO, SGA, SSI, FSM, PRD e PRS e di MRA ILAC per gli schemi di accreditamento LAB, MED, LAT, ISP e PTP

Signatory of EA MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, PRD, PRS, INSP, GHG, TL, CL, PTP and RMT, of IAF MLA for the accreditation schemes QMS, EMS, ISMS, FSMS, PRD and PRS and of ILAC MRA for the accreditation schemes TL, ML, CL, INSP and PTP



This document is a Web version of SGS certificate for electronic use exclusively. It shall only be available by clicking on SGS Certification Mark which has been posted on Your website. It shall not be printed in anyway. This document is copyright protected. No content or appearance may be reproduced without the express written permission of SGS. Any misuse, alteration, forgery or falsification is unlawful.



A CHI DI INTERESSE

Milano, 5 gennaio 2021

DICHIARAZIONE DI ASSICURAZIONE

Si dichiara che la Spett.le **GBSAPRI S.p.A.** – Via Nomentana, 183 - 00161 Roma - ha stipulato presso la nostra Compagnia una polizza di assicurazione per la **Responsabilità Civile Professionale** avente le seguenti caratteristiche:

COMPAGNIA ASSICURATRICE	:	AIG EUROPE S.A.
N° DI POLIZZA	:	IFL0009899
RISCHI ASSICURATI	:	Responsabilità Civile Professionale
MASSIMALE	:	€ 20.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
FRANCHIGIA	:	€ 50.000,00 per sinistro non opponibile al terzo danneggiato
PERIODO DI COPERTURA	:	dalle ore 24.00 del 31.12.2020 alle ore 24.00 del 31.12.2021

Quanto sopra regolamentato dalle Condizioni Generali e/o Condizioni Particolari ed Aggiuntive del contratto stesso.

Tale dichiarazione non modifica in alcun modo le condizioni della polizza.

AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



APPENDICE N. 5

ALLA POLIZZA

R.C. PROFESSIONALE

N.

IFL0009899

CONTRAENTE

GBSAPRI SPA

Premio per periodo assicurativo	Premio Netto	Addizionali	Imponibile	Imposte	Totale
Premio alla firma dal 31/12/2020 al 31/12/2021	€ 73.619,63	€ 0,00	€ 73.619,63	€ 16.380,37	€ 90.000,00

A) Di comune accordo tra le Parti si conviene di rinnovare la polizza in oggetto dalle ore 24:00 del 31/12/2020 alle ore 24:00 del 31/12/2021, senza tacito rinnovo e alle condizioni in corso, eccetto quanto segue:

1. L'art. 3. **ESCLUSIONI** di cui al **CONDIZIONI PARTICOLARI** di Polizza si intende integrato con la seguente esclusione insolvenza:

(10) traente origine da, basata su o attribuibile allo stato di insolvenza dell'Assicurato ovvero alla sottoposizione di un Assicurato ad una qualsiasi procedura concorsuale.

B) Alla firma della presente appendice la Contraente versa l'importo di € 90.000,00, quale premio di rinnovo per il periodo dal 31/12/2020 al 31/12/2021.

Fermo ed invariato il resto.

Milano, 21/01/2021

/nt

L'ASSICURATORE
AIG EUROPE S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

Marco Vassallo

LA CONTRAENTE

GBSAPRI SPA

Il versamento di € 90.000,00 è stato effettuato a mie mani il 30/12/2020 in Roma

GBSAPRI SpA

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225



Frontespizio Polizza Numero IFL0012388.210192
relativo a Proposta Numero 0000000572

Contraente: VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SPA

Attività: ASSICURAZIONE

Indirizzo del Contraente: VIA G. PORZIO - CENTRO DIREZIONALE ISOLA A2, 80143 NAPOLI (NA)

C.F. 09627810154

/ P.I. 03835041215

Polizza numero IFL0012388.210192 in sostituzione della polizza numero IFL0012388.200195

Emessa il 30/12/2020

Durata della copertura

Decorrenza ore 00:00 del 01/01/2021

Scadenza ore 24:00 del 31/12/2021

1a rata fino al 31/12/2021

Durata della polizza in giorni 365

Durata della copertura afferente il premio pagabile alla firma in giorni 365

Descrizione del rischio RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL BROKER DI ASSICURAZIONE

Lloyd's Correspondent SI

Lloyd's Coverholder NO

Massimale previsto RC professionale: € 6.000.000,00

Si veda art. 6 delle condizioni particolari di polizza

Massimale RCT/O:

€ 5.000.000,00 per sinistro e per anno con sottolimiti pari a € 3.000.000,00 per singolo lavoratore

Tipo di Massimale: in aggregato per periodo di assicurazione

Franchigia:

Attività ordinaria: 7.500,00 per sinistro

Si veda art. 6 delle condizioni generali di polizza

RCT € 150,00 per sinistro

RCO € 2.500,00 per danneggiato e per soli risarcimenti di danni non rientranti nelle azioni di rivalsa o regresso

Formula claims made. Data di retroattività: Illimitata

Estensione territoriale: Mondo Intero

Si veda art. 4 delle condizioni generali di polizza

Condizioni Particolari operanti:

PERDITE PATRIMONIALI NO

Massimale --

Franchigia --

INFEDELTA' DEI DIPENDENTI SI

Massimale € 50.000,00

Franchigia € 2.500,00

COPERTURA POSTUMA NO

Condizioni Speciali operanti: Nessuna

Elementi di calcolo del premio (in euro)

Descrizione elemento	Valore elemento	Premio Lordo
Premio convenuto	---	1.998,59

Totale Premio lordo risultante dal Calcolo del Premio (in euro)

Composizione del Premio (in euro)

Rata alla firma fino al 31/12/2021	1.615,61	40,39	1.656,00	342,59	1.998,59
	Premio Netto	Addizionali	Premio Imponibile	Imposta	Premio Lordo

L'Assicurazione viene prestata alle Condizioni di Assicurazione AIBA che formano parte integrante della Polizza stessa. Nel caso siano espressamente richiamate, l'Assicurazione si intende prestata anche alle Condizioni speciali allegate.

Il contratto è costituito congiuntamente da questo frontespizio, dalle Condizioni di assicurazione e dalle eventuali Condizioni speciali allegate.

Il Contraente

AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia

La rata di premio di € 1.998,59 è stata incassata il 30/12/2020 in



APPENDICE N. 1 ALLA POLIZZA R.C. PROFESSIONALE N° IFL0012388.210192
BROKER ASSICURATIVI

CONTRAENTE VIRAS INTERNATIONAL INSURANCE BROKER SPA

Con la presente appendice si prende e si dà atto che, a far data dal 01/01/2021, la denominazione e ragione sociale dell'intestatario della polizza di cui a margine varia come segue:

VIRAS S.R.L.

Fermo il resto

Fatto in N. 3 esemplari in Milano il 13/01/2021

L'ASSICURATO

VIRAS S.R.L.

LA SOCIETÀ

AIG EUROPE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia